
INDICE

Capitolo 1: PROFESSIONISMO E DILETTANTISMO.....	1
1.1 La dicotomia dilettantismo-professionismo.....	1
1.2 Il professionista di fatto: tutela e soluzioni dottrinali.....	9
1.3 Le diversificate risposte regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali.....	13
Capitolo 2: IL VINCOLO SPORTIVO: EVOLUZIONE STORICA E INQUADRAMENTO GIURIDICO	21
2.1 Il vincolo sportivo o il vincolo associativo?.....	21
2.2 Il vincolo sportivo dell'atleta dilettante.....	29
2.3 Il vincolo sportivo e i diritti indisponibili dell'atleta	36
2.4 Il vincolo sportivo e la libera circolazione delle persone.....	41
Capitolo 3: IL VINCOLO SPORTIVO NEL SETTORE DELLA PALLAVOLO.....	47
3.1 Il vincolo dei giocatori di pallavolo è ancora a tempo indeterminato?.....	47
3.2 Le problematiche di arbitrabilità del professionista di fatto.....	55
3.3 La proposta di legge Moroni.....	64
Bibliografia.....	73

CAPITOLO 1

PROFESSIONISMO E DILETTANTISMO**1.1) La dicotomia dilettantismo-professionismo.**

Il diritto sportivo è una materia interdisciplinare con poco più di mezzo secolo di vita che non ha eguali in nessun'altra disciplina giuridica quanto a incertezza nelle nozioni fondanti, rapidità di evoluzione del contesto di riferimento, difficoltà di coordinamento tra le sue fonti, eterogenee e spesso contrastanti tra loro, ed infine, per entrare direttamente in argomento, a problematiche di inquadramento dei propri particolarissimi istituti.

E' innanzitutto la "trasversalità" dello sport, cioè la sua attitudine ad essere astrattamente ricompreso in diverse proposizioni normative e con differenti sfere di applicazione, ad offrire ampi spazi all'elaborazione suppletiva degli interpreti, costretti a confrontarsi sia con le prescrizioni di provenienza delle Federazioni Nazionali ed Internazionali, sia con le disposizioni legislative di rango ordinario e costituzionale, sia da ultimo con le norme comunitarie.

E' noto come nel nostro Paese manchi tuttora una legge di principi in tema di sport, tale non potendo di certo considerarsi il D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (c.d. Decreto Melandri) come modificato dall'ulteriore D. Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 (c.d. decreto Urbani-Pescante), emanato solo per disciplinare gli aspetti istituzionali dell'organizzazione sportiva nazionale in sostituzione dell'abrogata legge n. 426/1942.

Il legislatore italiano è infatti intervenuto esclusivamente su specifici segmenti di interesse della materia sportiva che, per dirompenza e problematicità, non potevano tollerare ulteriori ritardi.

Primo fra tutti è stato il problema relativo al professionismo sportivo, con la conseguenza che altri temi, quali quelli che oggi ci occupano, ripetutamente denunciati ma raramente approfonditi dalla scarsa e frammentata dottrina, risultano rimessi all'autonomia delle singole Federazioni Sportive e, soprattutto, alle decisioni non sempre puntuali della giurisprudenza arbitrale e della magistratura nazionale, oltre a quelle, decisamente più calzanti, dei giudici comunitari.

La dicotomia professionista-dilettante è sorta nella seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra hanno avuto origine le moderne discipline sportive. All'epoca gli atleti avevano assunto la posizione di dilettanti, sia perché le attività praticate erano per loro natura inutilitaristiche e sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevano affatto bisogno di lavorare e di ricavare un reddito sostitutivo dallo sport. Da quel momento la qualifica di dilettante è stata

imposta quale requisito per l'ammissione alle gare nel rispetto del principio della *par condicio* dei partecipanti e, idealizzata e sublimata, è stata recepita quale fattore costitutivo ed imprescindibile della dottrina olimpica, fondata sulla incompatibilità tra *homo ludens* e *homo faber*.

Fino alle fine degli anni Settanta infatti lo sport dilettantistico veniva così considerato un fenomeno socio-culturale di massa a carattere prettamente amatoriale, con la conseguenza di una scarsa attenzione da parte dei giuristi dell'epoca, non ancora pronti a coglierne le notevolissime implicazioni giuridiche quantomeno sotto il profilo associativo.

Risale così all'inizio degli anni Ottanta un radicale mutamento dell'intero contesto sportivo nazionale che ha costretto ben presto le istituzioni sportive, da un lato, a rivedere l'ormai anacronistica identificazione, di stampo olimpico, di ogni forma di sport con quello puro dilettantistico, e il nostro legislatore, dall'altro, ad abbandonare la tradizionale posizione di disinteresse per la materia e ad emanare la legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo.

Il testo originario aveva optato per la configurazione del professionismo sportivo come lavoro autonomo, ma com'è noto la scelta finale è stata in favore della subordinazione⁷⁹, seppur con alcune variazioni, quali la non applicazione al rapporto di lavoro delle norme contenute negli articoli 4, 5, 7 (per le sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali), 13, 18, 33, 34 della

⁷⁹ De Silvestri A., *Il diritto sportivo oggi*, in "Rivista di diritto sportivo", 1988, pp. 198-199.

legge n. 300 del 20 maggio 1970 e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge n. 604 del 15 luglio 1966.

Superato l'impatto, all'epoca fortissimo, che la legge ha provocato soprattutto sul calcio professionistico, del quale troppo frettolosamente era stata preannunciata la fine a causa dell'abolizione del vincolo sportivo (art. 16 della legge) e che invece ha retto benissimo, sono state le problematiche del dilettantismo, a decorrere dagli anni Novanta, ad attrarre l'attenzione degli specialisti del settore⁸⁰.

Ciò è avvenuto a diversi livelli, variamente intersecati fra loro, perché il concetto di dilettantismo, mai considerato del legislatore se non sotto il profilo meramente fiscale⁸¹, ricomprende in sé, al di là dell'unicità del vocabolo, prestazioni assolutamente eterogenee fra loro.

Infatti occorre ricordare come l'atleta sia parte di due collegati, ma distinti rapporti, ossia quello di tesseramento con la rispettiva Federazione e quello di vincolo con la società di appartenenza⁸².

Il primo è sicuramente di natura associativa, a seguito dell'espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto privato delle Federazioni e del riconoscimento che associate alle medesime siano, in forza del principio di democrazia interna operato degli art. 15 comma 2 e 16 comma 1 del decreto Melandri, oltre alle società affiliate, anche gli atleti e le altre persone fisiche

⁸⁰ Per tutti, Moro P., *Questioni di diritto sportivo. Casi controversi nell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999.

⁸¹ Martinelli G., *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giustizia Sportiva.it*, n. 2, 2005, p. 38; Crocetti Bernardi E., *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in "digesto delle discipline privatistiche sezione commerciale", aggiornamento 2, UTET, Torino 2003, p. 757.

⁸² De Silvestri A., *Il contenzioso tra paraordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *RDS*, 2000, p. 520 ss.

tesserate, nonostante gli statuti federali facciano reticente riferimento solo alle prime.

Decisamente più arduo è definire la natura del secondo, perché accanto al dilettante in senso tradizionale, cioè colui che si dedica allo sport inutilitaristicamente, per mera passione, come pratica salutistica del tempo libero e che per definizione è assolutamente antinomia al concetto di lavoro, esiste anche un altro dilettante e cioè quello che, al di là della qualifica formale, percepisce invece compensi, spesso lauti ed a titolo di esclusivo sostentamento.

Se nel caso del dilettante puro il rapporto di vincolo integra un ulteriore rapporto associativo, essendo unico il centro di interesse e risolvendosi nella partecipazione alla gara l'adempimento del patto che vede accumulati atleti e società intorno al fine comune della pratica sportiva e, se possibile, della vittoria, lo stesso non può dirsi per il dilettante retribuito.

In quest'ultimo caso serve evidentemente qualificare in termini giuridici la percezione delle somme di danaro, perché ove la misura e la rilevanza di queste dovesse indurre a considerare le prestazioni dell'atleta in termini di scambio con la società controparte, e non più come apporto al comune negozio associativo, si aprirebbe inevitabilmente la strada alla ricostruzione della vicenda in termini di lavoro.

Le riflessioni e l'azione comunitaria in favore dello Sport per Tutti, nato dal dibattito sul tempo libero e sui compiti del *Welfare State*, con le sottolineature delle funzioni che lo sport non professionale svolge nei settori sociale, culturale,

sanitario ed educativo, ha fatto innanzi tutto emergere lo strettissimo rapporto che lega l'attività dilettantistica o amatoriale, a prescindere dal suo inserimento nei circuiti federali od olimpici, ai diritti essenziali della persona e l'importanza precettiva dell'art. 2 della Costituzione, che riconosce "i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità"⁸³, quali indubbiamente sono le Federazioni e le società sportive.

Sono state così individuate le specifiche esigenze di tutela dell'atleta dilettante dai possibili abusi vessatori delle associazioni alle quali pur volontariamente aveva aderito, ed avendo come punto di riferimento l'art. 18 della Costituzione, che accanto alla libertà positiva di associarsi non può non tutelare quella negativa di dissociarsi, il dibattito si è incentrato allora in particolare sull'istituto del vincolo a tempo indeterminato, tanto da indurre dapprima la nostra Federazione Nazionale Calcio a modificarne profondamente la struttura nel 2002⁸⁴ e successivamente lo stesso CONI, nel marzo 2004, ad introdurre tra i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni e degli organismi associativi, appunto quello della "temporaneità" del vincolo.

Non poteva però passare inosservato il fenomeno del "dilettante che lavora", individuato con i diversi nomi di "professionismo di fatto", di "dilettantismo retributivo, ovvero di "professionismo irregolare". Questo problema non riguarda

⁸³ Ruotolo M., *Giustizia sportiva e Costituzione*, in RDS, 1998, pp. 408 ss.

⁸⁴ De Silvestri A., *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincoli e di accordi economici*, in AA.VV. "vincolo sportivo e diritti fondamentali", Pordenone 2002, pp. 31 ss.

solo il nostro Paese e infatti la stessa distinzione è conosciuta anche all'estero con i nomi di *shamateur* e *scheinamateur*⁸⁵.

In Italia la questione è nata proprio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 91/1981, emanata allo scopo specifico di far emergere e disciplinare gli aspetti lavoristici delle prestazioni sportive perché la stessa, com'è noto, non ha affatto disciplinato il lavoro nello sport nella sua interezza, ma solo quello che si svolge nell'ambito delle Federazioni Sportive qualificate come professionistiche e cioè, secondo l'originaria delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 2 maggio 1998, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I), la Federazione Italiana Golf (F.I.G), la Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I), a cui si è aggiunta, a decorrere dal 30 giugno 1994, la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P).

L'equivoca disciplina formale ha finito ben presto con l'entrare in rotta di collisione con la diversa e sempre più incombente realtà fattuale, caratterizzata dalla presenza di varie forme di monetizzazione, comportando così il superamento dell'illusoria proposizione che ipotizzava la presenza di lavoro solo in ambito professionistico.

E' significativo a proposito leggere quanto incidentalmente affermato dal TAR Lazio⁸⁶ nel ricorso intentato da Catarina Pollini contro la G.S. Comense e la F.I.P. :”Certamente la mancata applicazione al settore del basket femminile della

⁸⁵ Per un *excursus* nei diversi stati si veda Lombardi P., *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in AA.VV “vincolo sportivo e diritti fondamentali”, Pordenone 2002, pp. 97 ss.

⁸⁶ Sezione Terza – *ter* – 12 maggio 2003, n. 4103

legge 91/1981 è la vera causa della vicenda quando, come nel caso in esame, appare difficile configurare come dilettantistica un'attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti dall'art 2 della legge (remunerazione comunque denominata e continuità delle prestazioni) per l'attività professionistica".

La realtà è che l'impostazione legislativa è stata vista come riproduttiva dell'ordinamento statale dell'antitesi dilettantismo-professionismo, solo in origine fondata sul carattere gratuito della prestazione dilettantistica.

Se allora il dibattito sul filone associativo del dilettantismo sembra senz'altro avviato a soluzione, essendo ormai diffuso il convincimento che la pratica dell'attività sportiva dilettantistica, ricompresa tra i diritti di libertà personale, si pone come limite funzionale all'indiscriminato potere di autodisciplinarsi delle organizzazioni – associazioni sportive, altrettanto non può dirsi del filone lavoristico nel cui ambito, al di là delle perduranti ambiguità terminologiche e concettuali, regnano tuttora sovrane, da un lato, una disarmante disparità di soluzioni all'interno delle federazioni sportive interessate e, dall'altro, una singolare incertezza giurisprudenziale, fatta eccezione per quella comunitaria, l'unica che in materia continua a mostrarsi rigorosa e coerente.

1.2) Il professionista di fatto: tutela e soluzioni dottrinali.

Nonostante la legge n. 91/1981 contenga previsioni di carattere generale, quali quella sulla libertà di esercizio dell'attività sportiva anche dilettantistica (art. 1) e l'altra, ora abrogata, sulle Federazioni Sportive Nazionali (art.14), è evidente che la stessa sia stata emanata allo scopo specifico di risolvere le problematiche del calcio professionistico ha finito con il polarizzare l'interesse della maggior parte degli stessi specialisti esclusivamente su questo.

A fronte però della progressiva diffusione di diverse discipline sportive, con i conseguenti risvolti di popolarità e di remuneratività per i suoi protagonisti, si è reso chiaro che per il raggiungimento di risultati apicali occorreva un "livello tale di preparazione e di impegno" consentito solo all'atleta "professionista" e che la qualifica di dilettante, finalizzata alla partecipazione ai giochi olimpici, "impediva l'emersione e l'adeguata tutela, nell'ordinamento generale, di diritti patrimoniali e non"⁸⁷.

La legge è apparsa perciò ben presto iniqua e discriminante nella misura in cui, presupponendo la formale qualificazione professionistica della Federazione di appartenenza, sottraeva dalla sua sfera di applicazione tutti i casi di professionismo di fatto, assoggettando così a diversa disciplina rapporti di lavoro che avrebbero

⁸⁷ Così Ferraro M, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in RDS, 1987, pp. 4 e 5.

viceversa meritato un identico trattamento per essere contraddistinti da analogo contenuto⁸⁸.

La questione della disparità di trattamento si è riproposta con insistenza sul finire degli anni Novanta quando, a cagione del vertiginoso salto di qualità di tutta una serie di attività sportive qualificate come dilettantistiche, anche all'interno delle stesse Federazioni professionistiche, lo spazio occupato dal professionismo di fatto è aumentato sino a divenire ben più ampio di quello ufficializzato dalla legge n. 91/1981⁸⁹, soprattutto in riferimento alle prestazioni di figure funzionali quali i tecnici, i direttori sportivi e gli assimilati.

Si deve allora sottolineare come atleti appartenenti a diverse Federazioni prive di settore professionistico (es. i pallavolisti rispetto ai cestisti), ovvero a diversi settori della medesima federazione (es. i calciatori dei Campionati Nazionali Dilettanti rispetto a quelli di C/2), fruiscano di trattamenti diversi, pur ricevendo somme di denaro spesso più consistenti dei colleghi ufficializzati ed offrendo, nell'ambito di discipline sportive svolte sotto l'egida del CONI, prestazioni assolutamente identiche⁹⁰.

Le prospettive di soluzione sono comunque tutte incentrate sulla considerazione che, sul piano del trattamento, occorre prescindere dalla qualificazione formale privilegiando la sostanza dei rapporti⁹¹, avendo come parametro quasi esclusivo l'economicità della prestazione, e dando per scontata la necessità di ravvisare un

⁸⁸ Vidiri G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in "Giustizia civile", 1993, p. 210;

⁸⁹ Bellavista A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale", 1997, pp. 524 ss.

⁹⁰ Tognon J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Rivista giuslavoristi.it*, 2005, pp. 9-10; Crocetti Bernardi, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, cit., pp. 757 ss.

⁹¹ Musmarra L. e AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monneir Università, Firenze, 2004, p. 167.

rapporto di lavoro⁹², necessariamente autonomo o subordinato⁹³, qualora l'attività sportiva sia remunerata a fronte di impegni e obblighi sostanzialmente identici a quelli del professionista.

Si è così ventilata la possibilità di applicare anche ai dilettanti che lavorano, pur in difetto della qualificazione formale, la legge n. 91/1981, direttamente⁹⁴ o in via analogica⁹⁵.

Questa tesi ha trovato un certo seguito sia in isolate sentenze di merito degli anni Ottanta, sia in alcuni lodi arbitrali⁹⁶, nonché da ultimo in una recente sentenza di Cassazione⁹⁷.

La chiara definizione di professionisti dettata dall'art. 2, che considera tali coloro che “conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali”, ed il divieto di applicazione analogica per le leggi speciali imposto dall'art. 14 delle preleggi inducono senz'altro a concludere, come ritenuto dai più, che per gli specifici problemi di trattamento del professionista di fatto si debba ricorrere alle norme di diritto comune dettate in linea generale per ogni rapporto di lavoro⁹⁸.

⁹² Valori G., *Il diritto nello sport- principi soggetti organizzazione*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 202 e 201.; Spadafora M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino 2004, p.62.

⁹³ Martinelli G., *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, cit., 2005, p. 39.

⁹⁴ Realmonte E., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in RDS, 1997, p. 376.

⁹⁵ Ichino P., *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (art. 2094-2095)*, in “Il codice civile commentario diretto da P. Schlesinger”, Milano, 1992, p. 100.

⁹⁶ *Amplius* in Corcetti Bernardi, *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in AA.VV., “vincolo sportivo e diritti fondamentali”, Pordenone, 2002, pp. 89 e 90.

⁹⁷ Cass. Civ. Sez. Lav., 1 agosto 2003 n. 11751, Hockey Club Milano 24 s.r.l. c/Massara Jhon. Nel confermare la piena validità di un lodo emesso nell'ambito di una Federazione dilettantistica, ha ritenuto di poter fare riferimento alla l. 91/1981.

⁹⁸ Per tutti Valori G., *Il diritto nello sport- principi soggetti organizzazione*, cit., nonché da ultimo Corte d'Appello di Roma, 8 giugno 2005, Bonfrisco Angelo c/F.G.C.I. e A.I.A., che ha dichiarato non estensibili analogicamente agli arbitri, non ricompresi nell'art. 2, le norme speciali della l. 91/1981.

Più complessa è la questione, che pone dei dubbi di legittimità costituzionale della legge n. 91/1981 anche di recente sollevati⁹⁹, della disparità di trattamento tra professionisti ufficializzati e professionisti di fatto.

Va ricordato che la legge è stata emanata nell'età della c.d. decodificazione, caratterizzata dal rovesciamento delle funzioni del codice civile, concepito come diritto residuale e non come disciplina di fattispecie più ampie. Essa dunque non intende prevedere un lavoro subordinato atipico, come da molti è ritenuto¹⁰⁰, ma risponde ad una propria logica autonoma che per altro non preclude la possibilità di ricorrere comunque, ove ne ricorrano le condizioni, agli schemi codicistici generali del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, come è apparso del resto chiaro anche ai suoi primi commentatori¹⁰¹.

Pone altresì, per altro verso, seri problemi di conformità al dettato costituzionale la circostanza che l'alternatività tra la tutela speciale offerta dalla legge e quella generale codicistica, che presentano differenze tutt'altro che trascurabili¹⁰², risulti rimessa al Consiglio Nazionale del CONI¹⁰³ e attualmente, in virtù dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite alle Federazioni, "mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica

⁹⁹ Pessi R, *Decisioni dei giudici sportivi e diritto del lavoro*, in *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, a cura di C. Franchini, Giappichelli, Torino, 2004, p. 36.

¹⁰⁰ Da ultimo Sanino M., *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002, p. 281.

¹⁰¹ Bianchi D'Urso F., Vidiri G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in RDS, 1982, p. 9.

¹⁰² Si pensi alle deroghe stabilite dai commi 8 e 9 dell'art 4, al trattamento pensionistico ed assistenziale, nonché all'arbitrabilità oggettiva delle controversie ex art. 412 ter c.p.c.

¹⁰³ Art. 2 legge n. 91/1981 e art. 5 lett. a Dlgs. n. 242/1999.

del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione internazionale¹⁰⁴».

Una tale disciplina, che consegna al gradimento delle singole Federazioni – persone giuridiche private - la scelta di dotarsi o meno di un settore professionistico, regredisce rispetto alla precedente previsione, che almeno demandava alla potestà regolamentare del CONI, fonte di diritto secondaria, l'emanazione di direttive specifiche, e non sembra affatto in linea con l'imperativa tutela offerta dalla Costituzione ai rapporti di lavoro.

Non si capisce infatti come sia stato possibile rimettere all'autodeterminazione di privati la scelta del modello di tutela in presenza di prestazioni lavorative del medesimo contenuto, considerato che la Corte Costituzionale ha precluso persino al legislatore la disponibilità del tipo contrattuale, facendogli divieto di assegnare un diverso *nomen juris* a rapporti di intrinseco e oggettivo stampo lavoristico¹⁰⁵.

La giurisprudenza è comunque concorde sulla necessità di guardare all'aspetto fattuale del rapporto, negando ogni importanza alla eteronoma qualificazione di dilettante.

Questo concetto si trova scolpito nell'ordinanza 18 ottobre 2001 del Tribunale di Pescara, in cui si afferma testualmente che “la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra priva di ogni rilievo, non

¹⁰⁴ Principio n. 23.

¹⁰⁵ Scognamiglio R., *La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato*, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, I, 2001, p. 95 ss. e D'Antona, *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, n. 1, 1995, pp. 63 ss.

comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante”.

1.3) Le diversificate risposte regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali.

Il problema del professionismo di fatto non riguarda in egual misura le varie Federazioni Sportive Nazionali, essendo differente la popolarità, la spettacolarità e quindi l' idoneità delle varie discipline a distribuire risorse economiche ai protagonisti delle corrispondenti prestazioni sportive, posto che tutte sono in ogni caso interessate a non estendere l' area del professionismo ufficializzato ed a contenere comunque in ambito endoassociativo ogni possibile, relativo contenzioso.

Ciò spiega perché la maggior parte delle Federazioni considerino sufficiente la generica previsione che vincola tesserati e affiliate a devolvere tutte le controversie non tipizzate alla residuale competenza di un collegio arbitrale¹⁰⁶.

Le risposte sono state però in alcuni casi diversificate se non addirittura di segno opposto, specialmente per le Federazioni più interessate, che si sono occupate *ex professo della materia*.

¹⁰⁶ Valgano come esempio gli artt. 53, 54 Statuto FIR (Federazione Italiana Rugby che impegnano comunque tesserati ed affiliate a rimettere al giudizio di un collegio arbitrale la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere per qualsivoglia fatto o causa connessa all' attività federale che non rientri nella normale competenza degli Organi federali.

La F.G.C.I., che già prevedeva all'art. 94 *ter* delle norme N.O.I.F. alcune forme di erogazione nell'ambito del Campionati Nazionali Dilettanti e che aveva peraltro avuto cura di precisare già allora che doveva ritenersi esclusa per tutti i calciatori non professionisti ogni forma di lavoro autonomo o subordinato, ha preso spunto dalla legislazione tributaria per procedere ad una riforma con l'obiettivo di colmare la palese discrasia tra calcio legale (con prescritta gratuità della prestazione dilettantistica) e calcio reale (con consistenti e sempre più frequenti erogazioni di denaro) e combattere altresì la prassi, sempre più radicata nelle società iscritte a campionati dilettantistici, di stipulare, con i propri calciatori, accordi economici *contra legem* che prevedono importi particolarmente consistenti da corrispondersi in nero¹⁰⁷.

Lo spunto per rivisitare l'intera materia, peraltro già disciplinata dal legislatore tributario nel senso dell'inclusione delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche¹⁰⁸ nei c.d. "redditi diversi" da quelli derivanti da un'attività lavorativa, è stato offerto dalla legge 21/11/2000 n. 342 collegata alla relativa legge Finanziaria che, prevedendo all'art. 37 una esenzione di imposta per i compensi erogati dalle società dilettantistiche sino a 15 mila euro ed una ritenuta d'acconto per gli importi successivi ricompresi entro il tetto di 25 mila euro, ha consentito alla F.G.C.I. di legittimare solo gli accordi contenuti nei limiti

¹⁰⁷ De Silvestri A., *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincoli e di accordi economici*, cit., pp. 45 e 46.

¹⁰⁸ Art. 81/1° lett. m TUIR.

della normativa fiscale e di sconfessare apertamente quelli superiori, dichiarandoli nulli o integrativi di illecito disciplinare.

La riforma, entrata in vigore nella stagione 2002-2003 unitamente a quella del vincolo, si incentra sulla modifica dell'art. 29 delle NOIF, relativo alla definizione del "non professionista" e, soprattutto, sulla riformulazione del successivo art. 94 *ter* il quale, oltre a legittimare, rendendoli obbligatori, gli accordi economici con i calciatori del Campionato Nazionale Dilettanti, prevede anche un apposito organo giustiziale di Lega.

Pur generalmente apprezzate nel loro tentativo di fornire al calcio dilettantistico apicale un assetto regolamentare tale da attutire, se non eliminare, le disparità di trattamento con i professionisti delle serie inferiori, le modifiche sono state variamente accolte in dottrina.

Accanto a manifeste perplessità, fondate soprattutto sulla constatazione che, potendo il calciatore dilettante, per effetto della riforma, percepire una retribuzione annuale netta superiore a quella di un calciatore professionista di Serie B, non si vedeva come non inquadrare "l' accordo" di cui all'art. 94 *ter* delle NOIF tra i contratti di lavoro¹⁰⁹, non sono mancati tentativi di giustificare la riforma anche sul piano strettamente giuridico.

Si è in particolare ritenuto di poter riguardare i calciatori non professionisti, abilitati a stipulare accordi e a ricevere le relative erogazioni, come categoria intermedia tra i dilettanti, che eseguono prestazioni sportive a titolo gratuito, ed i

¹⁰⁹ Musmarra L. e AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monneir Università, Firenze, 2004, p. 169.

professionisti, soggetti alla legge n. 91/1981, e si è altresì sostenuto che, nel caso del dilettante, legato comunque con la società di appartenenza in un rapporto sinallagmatico di natura atipica, l'eventuale attività economica, svolta comunque in via accessoria e non principale, tale da non giustificare una tutela previdenziale sarebbe perciò giustiziabile, in caso di controversia, innanzi al giudice civile, e non del lavoro¹¹⁰.

L'altra Federazione professionistica con rilevante componente dilettantistica, e cioè la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), ha seguito una strada parzialmente diversa e, occorre pur dirlo, intrinsecamente contraddittoria.

Questa Federazione, ha infatti previsto, nel proprio Statuto, una clausola compromissoria di devoluzione ad un giudizio arbitrale irrituale di carattere residuale rispetto agli specifici ambiti di competenza degli organi giustiziali, facendo però salve le controversie per le quali è esclusa per legge la compromettibilità in arbitri (art. 44/1° Statuto) e precisandosi, per altro verso (art. 4 *bis* Regolamento dilettanti), che per i giocatori o giocatrici dilettanti “è esclusa ogni forma di lavoro sia autonomo che subordinato”.

Un'altra Federazione professionistica, quella ciclistica (F.C.I.), operando una scelta ispirata a pragmatismo assoluto, ha invece previsto *tout court* un “contratto di lavoro sportivo per ciclista dilettante”, con annesso “prospetto retributivo”, in cui le parti “si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro tra loro instaurato è un rapporto di lavoro autonomo dilettantistico fuori dal campo di

¹¹⁰ Guadagnino A., *Il trattamento previdenziale dei calciatori “non professionisti”*, in *Informazione Previdenziale*, 2003, p. 5.

applicazione delle legge n. 91/1981, quindi senza vincolo di subordinazione”, ed in cui si prevede che la società dilettantistica, apertamente definita “datore di lavoro”, si “obbliga a sottoscrivere in favore ed in nome del ciclista una quota del fondo *ad hoc* costituito presso la F.C.I. dell’importo di euro 500,00 annuo” pena, per il caso di inadempienza, l’esclusione dalle competizioni previste nel calendario federale. Nonostante la conclamata natura lavoristica del contratto, tutte le relative controversie sono ciononostante devolute, all’art. 8 del medesimo, “alla cognizione esclusiva di un Collegio arbitrale costituito nei modi e nelle forme previste dall’art. 42 dello Statuto e dell’art. 27 del Regolamento di Giustizia della F.C.I.”.

La Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.), ancorché formalmente dilettantistica, registra nei propri campionati a livello apicale un numero sempre crescente di professionisti di fatto e sta evidentemente attraversando un periodo di grosso travaglio.

Dopo avere espressamente previsto una clausola compromissoria di rimessione al giudizio di un collegio arbitrale la risoluzione di ogni controversia (art. 57 Statuto previgente), ivi comprese quelle relative ai rapporti economici tra società ed atleti (vedi gli artt. 110-118 Reg. Giurisdiz. 2000-2001) ed avere inserito, nella propria circolare di indizione dei Campionati Nazionali di Serie A1 e A2 femminili, la prescrizione di una fideiussione supplementare ove i “contratti” depositati in Lega superassero l’ammontare complessivo di euro di 600.000, nell’ultima edizione dello Statuto essa non riporta più alcuna clausola compromissoria, ma

disciplina solo il vincolo di giustizia (art. 20 Statuto approvato il 7 Novembre 2004), lasciando con ciò intendere di volersi disinteressare a livello endoassociativo del contenzioso economico relativo alle prestazioni sportive.

CAPITOLO 2

**IL VINCOLO SPORTIVO: EVOLUZIONE STORICA E
INQUADRAMENTO GIURIDICO****2.1) Il vincolo sportivo o il vincolo associativo?**

L'istituto del vincolo sportivo ha origini radicate nel tempo; esso infatti è nato alla fine del XIX secolo come una sorta di accordo consortile fra le società calcistiche, con la finalità di regolare la concorrenza in tema di ingaggio di atleti, per evitare che solo i club più facoltosi avessero a disposizione i migliori giocatori, riequilibrando così i tornei calcistici.

Gli scopi fondamentali dell'istituto dunque sarebbero:

- Rispondere alle necessità organizzative dell'agonismo federale, impossibili a realizzarsi senza vincoli di appartenenza del singolo atleta;
- Assicurare all'atleta cicli di addestramento, garantendogli l'*optium* della forma;

- Tutelare l'interesse della società a conservare l'affiliazione del suo atleta, affinché la prima possa veder garantiti dei risultati sportivi, dei quali essa ne è il centro d'imputazione.
- Tutelare economicamente la società che ha allenato l'atleta, nel caso in cui questi voglia cambiarla, per ottenere il rimborso delle spese più o meno cospicue sostenute per il suo addestramento¹¹¹.

Considerando che l'attività delle associazioni sportive è di natura strettamente privatistica, ne deriva che il rapporto che lega l'atleta alla società ha anch'esso natura privatistica¹¹². Per tale motivo, la norma regolamentare che lega in modo più o meno duraturo l'atleta alla società sportiva di appartenenza assume una valenza ed una natura giuridica che interessano in prima battuta i rapporti tra la società e l'atleta, nei quali l'intervento della Federazione o del CONI è meramente eventuale e di controllo.

Per "vincolo sportivo" si deve intendere allora originariamente un legame indissolubile a tempo indeterminato dell'atleta con la società di appartenenza, in ragione del quale il rapporto poteva essere sciolto solo con il consenso della società, salvo rinuncia dell'atleta al tesseramento¹¹³.

Il vincolo è così una posizione tipica del diritto dello sport, in quanto si configura come una situazione di soggezione che consegue al tesseramento presso una

¹¹¹ M. Ferraro, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, cit., p. 13.

¹¹² Così Cass. 1/3/1983, n.1532, in *Rep. Foro. It.*, 1983, "Il rapporto che si instaura tra una società sportiva ed un soggetto che presta la sua opera a favore di essa, intercorrendo tra due soggetti di diritto privato, ha indiscutibilmente carattere privatistico, e non vale a mutare la sua e la sua struttura il fatto che la società e il prestatore d'opera siano tesserati o affiliati con una Federazione sportiva facente parte del CONI."

¹¹³ Tortora M., Izzo C.G., Ghia L., *Diritto sportivo*, 1998, p. 74.

società sportiva affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale, per effetto del quale è impossibile il trasferimento ad altra società senza il preventivo “nulla osta” della prima.

E’ corollario evidente la nascita in capo ai soggetti interessati di una serie di diritti, per le società, e di obblighi, per gli atleti, dovuti a tale vincolo: la società può utilizzare le prestazioni del tesserato ed imputarle alla propria organizzazione, ma deve garantire la possibilità di esplicare il talento sportivo. Il singolo atleta, d’altro canto, è legato con un accordo di esclusiva alla società di appartenenza¹¹⁴.

La durata del vincolo è differente a seconda della tipologia dello sport e dell’età dell’atleta. Tradizionalmente era a tempo indeterminato negli sport di squadra, per salvaguardare l’affiatamento del gruppo e per la preparazione di una compagine competitiva, mentre era a tempo determinato per gli sport individuali¹¹⁵.

In contrasto con una visione statalista dello sport, il valore negoziale ed associativo delle carte federali appare indubitabile, con la conseguenza che il vincolo sportivo ha natura di contratto associativo aperto, sostanziandosi nell’approvazione diretta del tesseramento e indiretta delle clausole statutarie regolamentari dell’ente organizzatore.

¹¹⁴ A) La società sportiva ha in primo luogo il diritto di utilizzare le prestazioni del giocatore; in secondo luogo ha il potere di inibire quest’ultimo di prestare la propria attività a favore di altra compagine. C.Pasqualin, *intervento al primo convegno di diritto sportivo “Giustizia sportiva e giustizia ordinaria”*, in RDS, 1980, p. 288.

¹¹⁵ Ferraro M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, cit., p. 14.

Stipulando il tesseramento, infatti, l'atleta instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione sportiva e conseguentemente accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa Federazione, richiamate talora espressamente nei moduli ai quali viene apposta la relativa sottoscrizione.

E' bene precisare allora che l'atto-tesseramento è atto giuridico consensuale e volontario, tramite il quale il soggetto esprime la volontà di immettersi in un ordinamento esistente, mentre la Federazione esprime nello stesso atto la volontà di immettere il soggetto nella propria organizzazione.

Originariamente esisteva il solo tesseramento tra associazione sportiva e atleta, legame che integrava la fattispecie del normale rapporto associativo, il cui fondamento stava nel comune interesse non patrimoniale delle parti; successivamente, quando si sono formate le Federazioni sportive, la rete dei rapporti è diventata più complessa, pur rispondendo alla medesima logica associativa, ed è così nata la distinzione fra i due rapporti, in ottemperanza alle diverse funzioni riconosciute alle FSN e alle società sportive¹¹⁶.

In ogni caso il tesseramento si identifica come un atto che crea un duplice legame, da una parte derivante dalla nascita in capo al soggetto dello status di atleta e dall'altra dalla istituzionalizzazione del legame che intercorre fra atleta e società sportiva affiliata, tramite la quale l'atleta è messo nelle condizioni di poter partecipare all'agonismo programmatico organizzato sia in ambito nazionale che internazionale.

²⁹“Il vincolo non è altro che il rapporto associativo che intercorre fra il singolo giocatore e la propria associazione, mentre il tesseramento è l'atto che istituisce il rapporto fra il singolo e la Federazione”, Pasqualin, C., *intervento al primo convegno di diritto sportivo “Giustizia sportiva e giustizia ordinaria”*, cit., p. 290.

In pratica il vincolo sorto dall'atto formale di tesseramento, per cui l'atleta è associato alla Federazione Sportiva, si sovrappone e quasi si identifica con il legame associativo privato tra atleta e associazione, la cui durata è stabilita da una norma regolamentare.

A prescindere dalla confusione inevitabile nel comune sentire tra i due effetti, è auspicabile una distinzione concettuale tra “vincolo sportivo” e “vincolo associativo”: il primo sarebbe dunque da intendersi come l'effetto del tesseramento che determina la nascita, in capo al singolo atleta, delle limitazioni connesse allo *status* di atleta, *in primis* la subordinazione agli atti regolamentari delle Federazioni, mentre il secondo sarebbe da intendersi come il vincolo che lega indissolubilmente, per più o meno tempo, il singolo atleta ad una associazione sportiva affiliata alla Federazione, che ha il diritto di utilizzare la sua attività sportiva in via esclusiva.

Il punto d'incontro dei due vincoli è una norma regolamentare, presente in tutti i regolamenti federali, che prevede un'indissolubilità temporanea o perpetua del legame tra associazione sportiva e singolo atleta agonista; dunque è tale norma che determina la durata e quindi la configurazione del vincolo associativo, più spesso impropriamente chiamato sportivo.

La differenza rileva se si adotta la prospettiva pubblicistica e una visione strettamente gerarchica dell'ordinamento sportivo, mentre l'adesione alla teoria

privatistica non può che far derivare i vincoli dalle medesime manifestazioni di volontà¹¹⁷.

Si ritiene esistano, comunque, due rapporti associativi, uno con la Federazione, la cui posizione di preminenza, indiscutibile, si sostanzia nel vincolo sportivo che subordina l'atleta alla normativa interna federale e che si ritiene sia di natura "pubblicistica", poiché susseguente all'assunzione di uno *status* che ha funzione di cittadinanza nell'ordinamento sportivo derivato¹¹⁸, e uno con la società, la cui posizione di preminenza, discutibile, deriva da una norma federale e dai regolamenti interni, che limitano la possibilità di recesso dal rapporto da parte dell'atleta.

Il problema peraltro riguarda ormai solo gli sportivi dilettanti e soprattutto i professionisti di fatto, poiché la legge n. 91/1981 ha abolito il vincolo, qui meglio definito associativo, per lo sport professionistico, nel quale ora fa fede la durata del contratto depositato in Federazione. Sempre nella stessa sede il legislatore ha dato per scontata la configurazione del vincolo sportivo, ricondotto espressamente alle "limitazioni della libertà contrattuale".

E' noto che alle Federazioni sportive nazionali è stata attribuita la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, con esplicito assoggettamento al codice civile¹¹⁹; pertanto sarà l'art. 16 del codice civile a disciplinare gli effetti di tale contratto associativo "aperto" nella parte in cui prevede che "l'atto costitutivo e lo statuto devono anche determinare, quando

¹¹⁷ Ferraro M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, cit., p. 20.

¹¹⁸ Ferraro M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, cit., p. 19.

¹¹⁹ Art. 15, 1° comma, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione”.

Si deve a questo punto osservare che la valenza pubblicistica delle Federazioni nazionali riguarda specifici aspetti dell’attività sportiva¹²⁰, che riguardano l’organizzazione istituzionale delle manifestazioni sportive e non il rapporto associativo derivante dal tesseramento degli atleti, che, appunto, ha un carattere evidentemente privatistico.

Per tanto resta ancora valido quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui le Federazioni sportive presentano un duplice aspetto, l’uno di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato di funzioni pubbliche del CONI, e l’altro di natura privatistica, riconnesso alle proprie specifiche attività che, in quanto autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle Federazioni medesime.

In giurisprudenza è stato stabilito che i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, nella parte in cui disciplinano i rapporti negoziali tra le società sportive e gli atleti, si configurano come atti di autonomia privata, perché sia le società che gli sportivi, aderendo alle Federazioni, manifestano la volontà di sottostare alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell’ambito dell’organizzazione sociale¹²¹.

Inoltre è stato rimarcato il fatto che gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni non riconosciute costituiscono espressione di autonomia negoziale,

¹²⁰ Art. 15 D.lgs n. 242/1999, comma 1°.

¹²¹ Cass. Civ. sez. III, 5 aprile 1993, n.4063 in *Foro.it.* 1994, I, 136; *Riv. dir. sport.* 1993, 493.

nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati, con la conseguenza che l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via elusiva al giudice di merito¹²².

Per chi al contrario approva la concezione statalista dello sport, il rapporto contrattuale instauratosi tra atleta e società sportiva non potrebbe ritenersi di natura associativa, integrando piuttosto un rapporto sinallagmatico di natura atipica che consente, da un lato, alla Federazione di utilizzare una risorsa umana per perseguire i propri fini istituzionali e, dall'altro, all'atleta la possibilità di esercitare in forma organizzata l'attività sportiva¹²³.

In dottrina, gli interpreti più vicini alla prassi hanno considerato il fenomeno del vincolo a tempo indeterminato come del tutto assimilabile al contratto associativo aperto, denunciandone l'invalidità proprio sul piano della manifestazione di volontà negoziale per contrasto con la libertà dell'attività sportiva, contrariamente a chi sostiene che la presenza del vincolo sportivo non rappresenta una insostenibile limitazione alla libera esplicazione dell'attività sportiva¹²⁴.

¹²² Cass. Civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435 in *Giust. Civ. Mass.* 2000, 1364.

¹²³ Cfr. Tribunale di Gorizia, ord. 5 luglio 2001.

¹²⁴ De Silvestri *Il contenzioso tra paraordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, cit., p. 503, ss.

Pur considerandosi pacifica la configurazione contrattuale, si è tentato di ricondurre il vincolo sportivo al patto di non concorrenza *ex* 2125 c.c.¹²⁵ o al divieto di recesso unilaterale, senza riflettere sull'invalidità radicale di un atto implicante la rinuncia per un tempo illimitato o, comunque, irragionevole alla possibilità di dimettersi volontariamente dal rapporto associativo con la società, a sua volta affiliata con la Federazione.

Altri tentativi di inquadramento giuridico sono stati quelli di ricondurlo ad un diritto reale concernente la persona umana¹²⁶, del tutto incongruente con la nostra tradizione giuridica, o ad un obbligo di esclusiva¹²⁷.

¹²⁵ Pagliata G., *La libertà contrattuale dell'atleta*, in RDS, 1990, p. 33.

¹²⁶ Il problema si era posto dopo il c.d. caso Superga; allora è stato ritenuto che il vincolo avesse natura reale, in quanto opponibile a terzi.

¹²⁷ Pasqualin C., *intervento al primo convegno di diritto sportivo "Giustizia sportiva e giustizia ordinaria"*, cit., p. 288.

2.2) Il vincolo sportivo dell'atleta dilettante,

L'atleta, al momento del tesseramento con la Federazione, diviene soggetto di un ordinamento giuridico autonomo. L'acquisizione dello *status* di atleta equivale, per utilizzare un paragone con gli ordinamenti statali, ad una acquisizione della cittadinanza.

In tal caso naturalmente l'acquisizione della "cittadinanza sportiva" avviene in modo del tutto libero, attraverso una dichiarazione di volontà reciproca dell'individuo e dell'istituzione sportiva competente.

Lo *status*¹²⁸ di sportivo determina l'acquisizione di tutta una serie di posizioni giuridiche consistenti in diritti e doveri, la prima delle quali è il diritto ad essere trattato in modo paritario agli altri soggetti dell'ordinamento. Inoltre lo sport inteso come fenomeno giuridico ha i suoi principi fondanti, per continuare il parallelismo con lo Stato "costituzionali", che il soggetto si impegna a rispettare e a non contraddire in nessuna delle sue attività rilevanti per l'ordinamento stesso¹²⁹.

Si deve tener conto che l'autonomia concessa al diritto sportivo è funzionale al perseguimento degli scopi, che gli sono ontologicamente e giuridicamente

¹²⁸ Art. 35 d.p.r. 157/1986 "gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti". Va ricordato che l'atleta è soggetto non solo al diritto sportivo scritto e non, ma è soggetto anche ai principi, meglio identificati come lealtà sportiva, che si sostanzia in un dovere di correttezza, onestà, rettitudine, diventando la base della c.d. etica sportiva.

¹²⁹ Art. 31 n. 2 Statuto CONI "Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive". Questa è gerarchicamente la prima norma che individua il vincolo sportivo, inteso come sottoposizione alle norme che governano le Federazioni. Il legame tra Federazioni e CONI determina il passaggio dei principi e delle funzioni dell'ente pubblico nell'operato delle Federazioni.

essenziali: per questo il diritto sportivo può anche appropriarsi di schemi e istituti del diritto statale e modificarli piegandoli ai propri scopi, esattamente com'è avvenuto con il tesseramento dell'atleta in una società sportiva affiliata ad una Federazione, non a caso configurabile, in sede civile, come un "contratto misto", costituito da una causa propria di un contratto tipico, il contratto associativo, con convenzioni atipiche aventi ad oggetto obbligazioni accessorie di fare¹³⁰.

La conformità di tali operazioni è valutabile essenzialmente attraverso i principi dell'ordinamento statale, inderogabili anche dall'ordinamento sportivo, poiché derivato e perciò subordinato all'altro. Non deve dimenticarsi che il dilettantismo, espressione tipica dell'ordinamento sportivo, postula un "rapporto associativo", seppur di carattere atipico rispetto alla normativa statale, tra atleta e società, in vista di un interesse comune. In tal senso il diritto dell'atleta è quello di partecipare alle competizioni, ovvero a svolgere la propria attività sportiva agonistica, e quindi di associarsi con società sportive affiliate ad una Federazione.

Siamo perciò di fronte ad un vero e proprio "diritto di associazione", di natura costituzionale, ed è conseguentemente implicita nel principio di libera associazione la nullità delle clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso¹³¹. Il diritto fondamentale dell'atleta di svolgere liberamente in Italia l'attività agonistica in forma non professionistica è però allora gravemente compromesso dal vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta per un

¹³⁰ In senso conforme Cass. 6/3/70, n. 589, in *Foro.it*, 1972, I, 2039.

¹³¹ In tali senso Cass. Civ. sez. I, 9/6/1991, n. 5191, in *Nuova Giur. Civ. com.*, 1992, I, 615.

periodo di tempo irragionevole, tramite il tesseramento che ne certifica la relazione con una società.

Infatti, nonostante le recenti riforme che hanno segnato i regolamenti di alcune Federazioni Sportive, permane consolidato nell'ordinamento dello sport italiano il principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si costituisce come legame associativo di lunga durata (3-5 anni o anche 10) e senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza.

E' indubitabile che la firma del cartellino sia un atto necessario per poter praticare una disciplina individuale o di squadra comunque organizzata dalle Federazioni sportive che, nell'ambito della vigilanza attribuita dalla legge del CONI, gestiscono l'attività agonistica di qualunque livello in condizioni di obiettivo monopolio e, dunque, impongono agli atleti tesserati le condizioni, spesso vessatorie, stabilite dai regolamenti da esse emanati.

Pertanto, è noto che, se il giovane dilettante intende partecipare alle competizioni organizzate dalle Federazioni Sportive italiane, egli è costretto a stipulare il vincolo e a devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni alla società con la quale si affilia, con conseguente compressione involontaria della propria libertà agonistica, nonostante il tesseramento appaia come una manifestazione d'assenso e di autonomia negoziale. Il vincolo così assunto viene stabilito quasi senza un termine e lega per molto tempo l'atleta tesserato non tanto alla Federazione Sportiva di appartenenza, quanto piuttosto alla società

nella quale milita, agli amministratori della quale è assegnato il potere di decidere unilateralmente la durata del “cartellino”.

Le norme organizzative delle Federazioni hanno continuato per buona parte ad escludere un termine ragionevole di scadenza del rapporto associativo, vietando esplicitamente la validità del recesso unilaterale dell’atleta indipendentemente dall’approvazione societaria, in contrasto con i più elementari principi dell’ordinamento giuridico in materia di libertà di associazione.

E’ paradossale che questa situazione di soggezione a tempo quasi-indeterminato, che può essere interrotta soltanto dal consenso della società che detiene il vincolo, valga soltanto per i minori di età e per i dilettanti in senso stretto che, di regola, sono autentici amatori che giocano senza fine di lucro.

Per converso, come si è detto, lo svicolo degli sportivi professionisti dopo un certo periodo di tempo è stato stabilito dalla legge 91/1981, successivamente modificata dalla legge n. 586/1996; l’art. 16 della prima legge dispone espressamente l’abolizione del vincolo sportivo, istituto definito come «limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta».

La situazione del vincolo sportivo sembra dunque sintomatica della forte tendenza alla mercificazione dello sport: assente laddove la categoria è più garantita e operante invece nei settori più deboli dello sport, diventando strumento delle società sportive per abusare del potere datogli dalle Federazioni di competenza.

Condizionata da un'errata interpretazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, la dottrina dominante ha costantemente propeso per la giustificazione del vincolo dell'atleta non professionista in base alla presunta particolarità del movimento e dell'organizzazione dello sport.

Tra le varie motivazioni favorevoli al vincolo, vale la pena di sottolineare che questo troverebbe ragion d'essere nell'esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale delle società che, costituito dagli atleti tesserati e conosciuto con il nome di parco giocatori, sarebbe l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche.

Il diritto statale, in ogni caso, riconosce il vincolo sportivo (associativo) e lo tutela considerandolo un contratto intervenuto tra due soggetti e di conseguenza un negozio giuridico civilmente valido e vincolante per il giudice civile¹³².

E' possibile rilevare criticamente che questa concezione viene spesso utilizzata per avallare la patrimonializzazione degli atleti dilettanti e la considerazione di fatto delle loro prestazioni sportive alla stregua di *res in commercio*, risultando particolarmente delicata quando si tratta, come spesso accade, di minori, poiché la condizione di cattività degli atleti potrebbe anche essere assimilabile ad una schiavitù che si realizza all'interno dello sport amministrato in condizione di monopolio delle stesse Federazioni.

Le Corti nazionali, seguendo il principio della totale autonomia negoziale, hanno individuato nuovi mezzi di tutela degli atleti e sono giunte così in breve tempo a

¹³² Cass. 11/2/1978 n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, 863.

operare una mercificazione non solo del rapporto tra società e atleta dilettante, particolarmente importante per quanto riguarda i casi di professionismo di fatto, ma anche del cartellino stesso dell'atleta, che, da documento d'identificazione provante il tesseramento dell'atleta alla Federazione attraverso la società sportiva di cui fa parte, diviene diritto di utilizzazione dell'atleta e costituisce il valore economico delle prestazioni del medesimo, tanto da essere assoggettabile ad esecuzione forzata e misura cautelare¹³³, nonché al pignoramento, in quanto riguarda le prestazioni dell'atleta e non la sua persona¹³⁴. E' posta dunque in discussione la natura stessa del rapporto che lega l'atleta alla società affiliata.

La qualificazione associativa data dalle parti non è infatti elemento decisivo, se risulta che il rapporto si è sviluppato nel senso della subordinazione o del lavoro autonomo. In altre parole, l'atleta dilettante, forte di una giurisprudenza sensibile ai profili giuslaboristici del suo operato, può provare la sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto, sulla base di presunzioni che lo qualificerebbero in tal senso¹³⁵.

L'equiparazione dello sportivo dilettante a un lavoratore è avallata anche dal fatto che ora l'atleta è obbligatoriamente assicurato per il rischio sportivo e i suoi compensi sono assoggettati allo stesso regime fiscale, per le associazioni, dei

¹³³ Trib. di Brindisi, 30 novembre 1990, in *Riv. dir. sport* 1992, 115.

¹³⁴ Poiché il cartellino di un giocatore di pallavolo tesserato presso la Federazione italiana è un bene che può essere oggetto di godimento ed è suscettibile di valutazione economica, è ammissibile il suo pignoramento in quanto l'esecuzione riguarda non l'atleta in quanto uomo, ma le sue prestazioni agonistiche. Così la pretura di Foligno, 24 novembre 1994, in *Rass. Giur. Umbra* 1994, 713.

¹³⁵ E' più frequente, per gli atleti non professionisti, la possibilità che si configuri un lavoro autonomo: Cass. civ. sez. lav., n. 1236/1990, in *Giust. Civ. Mass.* 1990, Cass. civ., sez., lav., n.354/1996, in *Giust. Civ. Mass.* 1996, 73, Tribunale di Roma 7 febbraio 1995, in *RDS* 1995, 633. Ovviamente per i professionisti di fatto, almeno nell'ambito di alcune discipline che non hanno ottenuto la qualifica di discipline aventi un settore professionistico, peraltro per scelta delle stesse Federazioni, come nella pallavolo, la configurazione del rapporto di lavoro è sicuramente di tipo subordinato.

dipendenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, così che il vincolo sportivo è destinato ad assumere la caratteristica di una “convenzione contrattuale”, come modalità accettata da entrambe le parti di un contratto di lavoro, regolato conformemente ai regolamenti federali, prodotti per altro, è il caso di ricordarlo, *ab externo* rispetto al contraente debole.

2.3) Il vincolo sportivo e i diritti indisponibili dell'atleta.

Il vincolo sportivo, meglio definibile associativo secondo la distinzione vista precedentemente, è un istituto peculiare del solo ordinamento sportivo ma non per questo i suoi effetti si esauriscono nell'ambito dell'agonismo, concernendo anzi un diritto, come si è detto quello di associazione, con il suo corollario della libera facoltà di recesso dall'associazione, che è assolutamente prioritario nella lista dei diritti civili del cittadino.

Pertanto il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo irragionevolmente lungo, imposto dalle clausole regolamentari e associative, dovrebbe ritenersi nullo di diritto ex. art 1418 c.c.¹³⁶ perché contrasta con numerose norme imperative e di ordine pubblico e realizzerebbe dunque interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico ex. art 1322 c.c., co. 2.

In particolare, impedire il recesso a per un periodo irragionevole cagiona una violazione e appare una evidente lesione:

- Del diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, sancito dai principi generali dell'ordinamento e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà individuali e sociali stabilite dalla Carta costituzionale, nonché dall'art. 1 della legge 91/1981, secondo cui "l'esercizio dell'attività

¹³⁶ Così non è stato per il Tribunale di Venezia, ord. 14 luglio 2003 in un caso che riguardava un minore. Il Tribunale ha ritenuto che "la presenza del vincolo sportivo non rappresenta un'insostenibile limitazione alla libera esplicazione dell'attività sportiva.

sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”;

- Della libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall’art. 18 della Costituzione, nonché dall’art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali¹³⁷ e dall’art. 22 del patto internazionale sui diritti civili e politici¹³⁸;
- Del diritto di recedere dall’associazione qualora l’associato non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 24 del codice civile;
- Del diritto alla parità di trattamento, tutelato dal principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione, rispetto agli atleti professionisti, per i quali l’art. 16 della legge 91/1981 ha disposto espressamente l’abolizione del vincolo sportivo, che integrava “le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista”;
- Del dovere imperante *erga omnes* di assicurare “senza nessuna discriminazione” il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, come certamente deve ritenersi quella dell’atleta minore o non professionista, stabilito dall’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali¹³⁹.

¹³⁷ Legge 4 agosto 1995, n. 848.

¹³⁸ Legge 25 ottobre 1977, n. 881

¹³⁹ Legge 4 agosto 1955, n. 848.

- Del principio, che deve caratterizzare i nuovi statuti e regolamenti delle federazioni sportive, di “partecipazione dell’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale¹⁴⁰”;
- Nel caso del minore di età, del diritto al gioco stabilito dall’art 31 della legge 27 maggio 1991 n.176, secondo cui il minore ha diritto di “dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”;
- Ancora nel caso di atleta minore, dell’onere per il genitore di stipulare atti di straordinaria amministrazione con l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 322 c.c..

L’indirizzo della giurisprudenza di legittimità sembra confermare quanto sopra argomentato.

Infatti è stato affermato che:

- L’adesione ad una associazione non riconosciuta comporta l’assoggettamento dell’aderente al relativo regolamento ... con il limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso¹⁴¹;
- Il principio di libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione, come previsto dall’art. 20 della

¹⁴⁰ Art. 16, 1° c., D.Lgs. 23 luglio 1999, n.242.

¹⁴¹ Cass. civ.; sez. I, 9 maggio 1991, n. 5191, in *Nuova giur. civ. commentata* 1992, I, 615.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, secondo il quale “nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione”, giacché la disciplina patrizia non può mai sopprimere il diritto di dissociazione o renderne oltremodo ostico l'esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive¹⁴²;

- La valutazione della validità della clausola che elude l'esercizio del diritto di recesso da un'associazione per un tempo determinato è subordinata alla verifica della sussistenza di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo e alla insussistenza di lesione di diritti costituzionalmente garantiti¹⁴³;

Per quanto concerne i giudici di merito si è ribadito che:

- È nulla la clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta che differisce indebitamente la perdita della qualità di socio a seguito di recesso¹⁴⁴;
- Le associazioni, riconosciute o meno, si fondano sul principio costituzionale di libertà, nel senso che devono qualificarsi tali solo gli organismi costituiti con atto negoziale da una pluralità di soggetti, cui possono aderire, se ritengono, anche terzi (secondo quanto previsto dagli accordi sociali)¹⁴⁵;

¹⁴² Cass. civ. sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Nuova giur. civ. commentata* 1998, I, 423.

¹⁴³ Cass. civ., sez. I, 4 giugno 1998, n. 5476 in *Giur.it.* 1999, 488.

¹⁴⁴ Tribunale di Udine, 18 ottobre 1993 in *Foro it.* 1994, I, 2918.

¹⁴⁵ Tribunale di Napoli, 10 dicembre 1999, in *Foro napoletano* 1999, 333.

inoltre, nel giudizio d'impugnazione del provvedimento applicativo di una disposizione già vigente nel regolamento esecutivo della FIP legittimante lo svincolo per meriti sportivi ad una giocatrice militante per molti anni nella squadra nazionale, si è ritenuto del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata e si è aggiunto che "la concezione che considerava l'atleta come proprietà della società, appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale"¹⁴⁶.

Poi, riconoscendo espressamente all'atleta il diritto di dissociazione dal vincolo sportivo con effetto dalla domanda giudiziale in un caso che riguardava una giocatrice di pallavolo, è stato rimarcato il principio giuridico di temporaneità del vincolo dichiarando invalida la possibilità di recesso esclusivamente mediante adesione dell'associazione e censurando altresì le modalità complicate e farraginose di scioglimento del vincolo prescritte dal regolamento federale¹⁴⁷.

Al vertice dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale è già stata peraltro stabilita l'illegittimità del vincolo che impedisca oppure gli renda ostico il diritto di praticare l'attività agonistica. L'ottavo principio fondamentale della Carta olimpica stabilisce che la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo "deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità".

¹⁴⁶ TAR Lazio, sez. terza, 12 maggio 2003 n. 4103.

¹⁴⁷ Tribunale di Padova, 28 aprile 2004, n. 1676.

Nei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, deliberati dal consiglio nazionale del CONI il 23 marzo 2004, è stato disposto finalmente che “gli statuti ed i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo” ed è giunto così il momento dell’abolizione definitiva del vincolo a tempo indeterminato dall’intero ordinamento.

2.4) Il vincolo sportivo e la libera circolazione delle persone.

Si è detto che il vincolo sportivo è principalmente il frutto dell’esigenza di salvaguardia del patrimonio economico di una società, la cui voce più importante è il “parco-giocatori”.

L’abolizione del vincolo nello sport professionistico ha rischiato di diventare il trampolino di lancio per il c.d. “monopolio dei talenti”, ovvero la concentrazione dei giovani più promettenti presso le società più ricche.

Per evitare una situazione del genere la legge n. 91/1981 prevedeva, all’art. 6, la corresponsione di un’indennità di preparazione che le società acquirenti avrebbero dovuto effettuare in favore dell’ultima società di appartenenza del giocatore, anche se svincolato.

Quest'argine difensivo a tutela della specificità culturale dello sport, rispetto alle regole economiche del libero mercato del lavoro è oltremodo ceduto con la sentenza "Bosman"¹⁴⁸.

Questa sentenza ha operato su un doppio binario, da un lato eliminando le restrizioni all'utilizzazione di atleti provenienti da altri Paesi dell'UE e dall'altro, che qui più rileva, abolendo l'istituto dell'indennità alla società di provenienza, sempre in relazione al trasferimento di giocatori professionisti comunitari tra società sportive di due nazioni; il minimo comune denominatore di entrambi gli interventi è la volontà di rimozione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nei mercati del lavoro degli Stati membri, ex art. 39 del Trattato istitutivo della CE.

Il regime delle indennità è stato lo scudo a difesa degli equilibri delle società sportive che ha sostituito di fatto nello sport professionistico per un periodo di tempo il vincolo sportivo; questo nuovo istituto era stato introdotto dallo stesso legislatore nella stessa legge in cui si era preso cura di precisare che il vincolo si configurava come "limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta".

La Corte ha ritenuto che tale indennità come condizione per il rilascio del certificato di svincolo, inquadrata anche dalle norme Uefa come corresponsione, da parte della società acquirente del cartellino, di un'indennità che coprisse le spese di preparazione, se si trattava del primo trasferimento, oppure, negli altri casi, a seconda dei progressi professionali nel periodo di permanenza della

¹⁴⁸ Sent. Corte Giust. 15/12/1995, causa C-415/93, in *Foro.it*, 1996, IV, 3.

squadra cedente, di un'indennità variabile (c.d. "indennità di promozione"), è illegittima ai sensi dell'allora art. 48, ora 39, del Trattato CE.

La Corte ha sostenuto altresì come lo strumento delle indennità è inidoneo ad evitare la concentrazione di talenti nelle squadre con maggior mezzi finanziari disponibili¹⁴⁹ e che la finalità della difesa dell'equilibrio tecnico e spettacolare può essere ottenuta anche attraverso sistemi di allocazione delle risorse economiche che non vadano a coartare la libertà di trasferimento dei giocatori, in conformità con le conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz¹⁵⁰, nonché da ultimo che le indennità "si caratterizzano per incertezza ed aleatorietà e che comunque non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti, sia i giovani che non diventeranno mai tali", risultando ininfluenti quali incentivo alla costituzione e alla cura dei "vivai" sportivi¹⁵¹.

E' evidente che i giudici europei sono stati disturbati dal fatto che i giocatori, nonché lavoratori, venissero in fondo considerati come merce che viene venduta e comprata¹⁵², motivazione più che giustificata, ma ancora spesso inattuale.

D'altronde l'enorme giro di interessi e di denaro, per non parlare dell'informazione, che si è creato attorno allo sport professionistico, determina

¹⁴⁹ Punto 107 della sentenza.

¹⁵⁰ L'Avvocato Generale, nelle sue conclusioni, punto 270, richiamato dal punto 110 della sentenza, aveva enunciato, quali metodi alternativi, il sistema della ripartizioni parziale tra tutte le società delle entrate ottenute attraverso la vendita dei biglietti, francamente un po' artificiosa, e la cessione consortile dei diritti televisivi, come avviene nell'Uefa Champions League e parzialmente ora anche nel nostro campionato di calcio.

¹⁵¹ Punto 109 della sentenza.

¹⁵² Uguale è la motivazione che nel 1978 ha portato il pretore del lavoro di Milano a emanare il decreto c.d. "blocco del calciomercato".

l'impossibilità di un'equiparazione con l'ordinario mondo del lavoro, oltre ai dubbi che, in generale, circondano la natura stessa della prestazione sportiva¹⁵³.

L'effetto immediato della statuizione comunitaria è stata la corsa ai ripari per equilibrare il principio della libera circolazione dei lavoratori sportivi, affermata dalla Corte, con l'esigenza di evitare l'oligarchia sportiva, contraria ai principi dell'ordinamento di settore.

Era infatti necessario salvaguardare una certa *suspance* dei vari tornei, ma anche lasciar sopravvivere le piccole società in modo economicamente dignitoso, tanto da permettere un vasto movimento giovanile di base, che garantisca ricambio al livello tecnico di ogni singola disciplina. Volendo dare uno sguardo al calcio di oggi, ma non solo, a distanza di dieci anni sembra che nessuno dei due problemi sia stato arginato in modo alcuno, considerato che solo nell'ultimo periodo si è posta la necessità di ricominciare a dare importanza ai vivai giovanili, per non parlare dell'enorme differenza che ha raggiunto un club calcistico, sotto l'aspetto del parco giocatori, nel nostro massimo campionato di calcio rispetto alle altre partecipanti, con evidenti conseguenze anche sul piano della *suspance* del torneo, seppur in parte sicuramente dovute agli effetti di "Calciopoli".

Per questo il nostro legislatore ha creato rapidamente, con la legge n. 586 del 18/11/1996 di riforma della legge 91/1981, un "Premio di addestramento e formazione tecnica" che spetta ad ogni società o associazione sportiva "presso la

¹⁵³ P.Fanfani ritiene che il rapporto atleta-società sia irriducibile all'ambito del diritto del lavoro, per la mancanza di sinallagmaticità della c.d. "causa sportiva".

quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile¹⁵⁴”; a questa società spetta anche un'opzione per il primo contratto professionistico dell'atleta, laddove il CONI riconosce la possibilità del professionismo.

Le modalità di individuazione dell'importo sono demandate ai regolamenti delle varie Federazioni, essendo differente il volume di affari intorno ai diversi sports, fra cui quello della pallavolo sta sicuramente raggiungendo livelli elevati, pur non essendo ancora questo sport incluso fra quelli aventi un settore professionistico, seppure in realtà questo settore sia di fatto esistente in modo praticamente completo nelle categorie di A-1 e A-2 maschile e femminile già da diversi anni.

Le istituzioni comunitarie per questo motivo si trovano in difficoltà nel dovere conciliare le esigenze di tutela dei lavoratori sportivi con la difesa di quella che è chiamata la logica sportiva, nella sua dimensione popolare, educativa, sociale e culturale.

Il dibattito è ora così incentrato anche su chi difende il c.d. “protezionismo sportivo”, ovvero sia la posizione contraria alla massiccia importazione di atleti stranieri e a favore delle piccole società, e chi preme per la piena liberalizzazione della disciplina del lavoro sportivo e per una riforma che parifichi le società alle aziende di tipo commerciale¹⁵⁵.

La Commissione si sta perciò muovendo su due campi: da una parte, finanziando progetti di valorizzazione del ruolo educativo dello sport, nel contesto di una riforma organica che chiarisca la struttura giuridica dello stesso, dall'altra,

¹⁵⁴ Nuovo art. 6 della legge 91/1981 così modificato dall'art. 1 della legge n. 586 del 1996.

¹⁵⁵ La società apripista alla quotazione in borsa è stata la Lazio s.p.a., ammessa alla quotazione il 15 aprile 1998.

attivandosi per una seria ristrutturazione del diritto del lavoro sportivo, conformemente ai principi ispiratori dell'Unione europea.

Il primo passo è stato lo stipulare con gli organismi sportivi internazionali un accordo di undici punti, nel dicembre 2000, che ha impegnato il mondo sportivo professionistico a prevedere contratti a tempo al massimo quinquennali, clausole di protezione di tre anni e arbitrati solo se accettati da entrambe le parti.

Riuscire a trovare un punto di equilibrio che permetta di lanciare un “modello europeo” sembra essere un obiettivo delle politiche comunitarie, anche se l'opera di riforma potrebbe rimettere in causa le strutture attuali e la concezione della funzione sociale dello sport¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Punto 5 della relazione di Helsinki, 121.

CAPITOLO 3

IL VINCOLO SPORTIVO NEL SETTORE DELLA PALLAVOLO**3.1) Il vincolo dei giocatori di pallavolo è ancora a tempo indeterminato?**

Se prima si è detto che nei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004, è stato disposto finalmente che “gli statuti ed i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo”, in realtà la Federazione Italiana di Pallavolo ha trovato il modo per prolungare oltremodo gli effetti del vincolo a tempo indeterminato, concedendo di fatto il diritto ad una reale temporaneità dello stesso solamente ai giocatori della massima serie maschile, per i quali sarebbe stato impossibile mantenerlo in vita nonostante la pallavolo non faccia parte degli sport aventi un settore professionistico “ufficializzato”.

A seguito delle deliberazioni del CONI, l’art. 10 bis dello Statuto della Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV), introdotto con le modifiche deliberate dall’Assemblea Nazionale Straordinaria del 7 novembre 2004 e approvato dalla

Giunta Nazionale del CONI il 17 dicembre dello stesso anno¹⁵⁷, stabilisce che “con la procedura di tesseramento, per l’atleta dilettante o comunque non professionista¹⁵⁸ si costituisce il vincolo nei confronti di un’associazione o società sportiva associata alla Federazione”.

Appare allora evidente, secondo la distinzione vista nel cap. 1, che il vincolo che incombe sull’atleta dilettante è di tipo associativo, ma la norma che glielo impone promana dall’organo per il quale egli si è tesserato e ne ha accettato le condizioni, risultando evidente che questo esercizio di potere della Federazione, indipendentemente dall’adesione o meno alla teoria privatistica del vincolo, è difficilmente non riconducibile di fatto ad un potere pubblico.

Per una disamina della disciplina è bene guardare al Regolamento federale di affiliazione e tesseramento (RAT), approvato il 15 luglio 2005¹⁵⁹ dal Consiglio Federale, che nella sezione seconda disciplina i rapporti con gli affiliati.

L’art. 30 RAT stabilisce che “il vincolo consiste nell’obbligo per l’atleta di praticare lo sport della pallavolo ... esclusivamente nell’interesse dell’associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato vincolante. Il vincolo si costituisce con la procedura del tesseramento... e produce i suoi effetti dopo l’omologazione del tesseramento da parte dell’Ufficio Tesseramento”.

¹⁵⁷ Delibera 604.

¹⁵⁸ Secondo una ripartizione interna la Federazione qualifica professionisti di fatto gli atleti/e tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai campionati nazionali di serie A, anche se in realtà gli unici ad avere una disciplina differente, per quanto riguarda il vincolo, sono solamente gli atleti partecipanti ai capionati di Serie A/1 e A/2 maschile.

¹⁵⁹ Delibera n. 068/2005 e successive modifiche introdotte con del.n.114 del 3 dicembre 2005.

Sono quindi rinvenibili due tipi di obbligazione: una di fare, in vista soprattutto del raggiungimento di un obiettivo personale dell'atleta, e una di non fare, pacificamente riconducibile ad una clausola di esclusiva a tutela della società che consente all'atleta di esprimere il suo talento¹⁶⁰.

L'art. 31 RAT stabilisce poi il divieto di più vincoli con diversi associati, facendo salva l'ipotesi del prestito e concedendo all'atleta di essere vincolato con più associati nel corso di una stagione sportiva nelle ipotesi di:

- assorbimento, fusione o cessazione dell'affiliazione dell'associato con il quale egli era legato dal vincolo;
- scioglimento coattivo o riscatto del vincolo;
- doppio trasferimento in relazione ai campionati nazionali di Serie A e B, maschili e femminili, limitatamente agli atleti che abbiano preso parte ai campionati nazionali di serie A.

Dal successivo art. 32 RAT inizia però l'artificiosa macchinazione con cui, si è detto poc'anzi, la Federazione è riuscita a mantenere "incatenati" la pressoché totalità degli atleti.

Il nuovo principio "innovativo" sostitutivo del vincolo a tempo indeterminato è infatti contenuto nel primo comma dell'art. 32 RAT, il quale afferma che "**il vincolo dell'atleta ha durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di compimento del venticinquesimo anno di età**".

¹⁶⁰ Pasqualin c., 1980, 288 : "B) Il giocatore ha in primo luogo il dovere di fornire le proprie prestazioni alla società per cui è vincolato; in secondo luogo, ha il dovere di non prestare la propria attività per un'altra società, senza il consenso di quella per cui è vincolato".

Sebbene la norma appaia già da subito di non facile comprensione in un'ottica complessiva di durata del vincolo, il successivo articolo, definito norma transitoria, che però esplicherà i suoi effetti fino al 2017, rende ancora operante, o, se si preferisce, eliminerà molto gradualmente il vincolo a tempo indeterminato.

La norma è suddivisa per stagioni sportive e guardando per esempio alla prossima stagione si evince che l'art. 32, primo comma, entrerà in vigore al termine della stagione sportiva 2006/2007 per gli atleti che nel corso della stessa abbiano compiuto trentatré anni di età; per gli altri già tesserati alla FIPAV il comma 2 stabilisce che “il vincolo dura a tempo indeterminato”.

Seppur la norma, così formulata, appaia priva di ogni reale effetto sulla possibilità di scioglimento del vincolo per quasi tutti gli atleti, si può comprendere meglio il fenomeno guardando al successivo articolo 33 RAT, intitolato “scadenza del vincolo”.

La norma sancisce che “l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato al termine dell'anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età”. Non essendo sottoposta a termini iniziali come la regola base, ciò significa che per la prossima stagione anche gli sportivi nati nel 1983 potranno sciogliere il vincolo.

Si può allora pacificamente ritenere da un'analisi della norma transitoria che per tutti gli atleti si è stato individuato il seguente percorso: vincolo con la stessa

società dai 14 ai 24 anni e successive durate quinquennali del vincolo, ancora con la stessa società o con società diverse.

Infatti gli scaglioni della norma transitoria arrivano a configurare quanto si è appena detto, prevedendo che il vincolo avrà durata quinquennale a partire dal venticinquesimo anno di età per tutti gli atleti tesserati al termine della stagione sportiva 2016/2017.

Il vincolo ha durata annuale solamente per gli atleti di età inferiore ad anni 14 e per quelli di età superiore ai trentaquattro, per gli atleti in prestito e per gli stranieri.

Il Consiglio federale ha poi stabilito una diversità di durata del vincolo per gli atleti che partecipano ai campionati di Serie A/1 e A/2 maschile.

Essendo tali atleti, come si è avuto modo di dire oramai diverse volte, dei professionisti di fatto, la FIPAV ha dovuto prevedere delle modalità diverse dello scioglimento del vincolo, stabilendo che “a far data dall’anno successivo al compimento del ventiquattresimo anno di età, il vincolo ha durata pari ad un solo anno. Al termine della stagione sportiva di compimento del ventiquattresimo anno di età, in assenza di sottoscrizione di vincolo volontario¹⁶¹, l’atleta potrà chiedere il tesseramento per altro affiliato¹⁶²”. Nelle norme per il tesseramento per la stagione 2005/2006 sono stati considerati atleti partecipanti ai Campionati

¹⁶¹ “Gli atleti e gli affiliati possono concordare di prolungare il vincolo per più anni sportivi, fino ad un massimo di cinque; il regime di vincolo volontario può essere concordemente prescelto dagli atleti e dagli affiliati anche prima che l’atleta compia il ventiquattresimo anno di età”. Norme per il tess. Atleti Serie A maschile.

¹⁶² La riforma è nota anche come “riforma Giani” per un problema legato al suo cartellino, ma fortunatamente la stessa ha fatto sì che anche altri giovani talenti abbiano potuto, in assenza di vincolo volontario, decidere finalmente per quale squadra giocare; valga per tutti l’esempio del giovane azzurro Cristian Savani, che dopo aver militato per quattro anni nel campionato di massima serie, per questa stagione, avendo compiuto il ventiquattresimo anno di età prima del 30 giugno 2006, ha potuto sciogliere il c.d. “vincolo a tempo indeterminato” e decidere più liberamente per quale squadra indossare i colori.

Nazionali di Serie A/1 e A/2 Maschile i nati nell'anno 1985 e antecedenti che nella stagione sportiva precedente siano entrati in campo almeno una volta o siano stati iscritti a referto in almeno il 50% delle gare ufficiali del Campionato di Serie A. La Lega Pallavolo Serie "A" è delegata all'accertamento della sussistenza di detti requisiti. Gli atleti possono comunque concordare di prolungare il vincolo per più anni sportivi, fino ad un massimo di cinque.

Dall'art. 34 all'art. 40 il RAT disciplina i casi in cui è possibile lo scioglimento del vincolo prima della scadenza prevista.

Infatti non è così frequente che un atleta dilettante di buon livello svolga tutta la sua carriera pallavolistica nella stessa squadra, ma non per questo si deve pensare che il vincolo non abbia un peso notevole sulle libere scelte dei giocatori.

I casi di scioglimento del vincolo prima dalla scadenza fanno capo due categorie:

- lo scioglimento di diritto.
- lo scioglimento in via coattiva.

Il primo avviene:

- per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato vincolante;
- per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
- per nulla-osta dell'associato vincolante;
- per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato vincolante entro il termine annuale;

- per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di sezione o di fascia d'età tale da permettervi all'atleta di prendervi parte;
- per riscatto, limitatamente alle atlete dei campionati Nazionali di Serie A/1 e A/2 maschili e femminili, seppur il RAT disciplini solo la femminile.

Mentre, Il vincolo si scioglie in via coattiva:

- per giusta causa;
- per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;
- per mancato rilascio da parte dell'associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento per il riscatto, limitatamente agli atleti dei Campionati di Serie A femminili.

L'atleta di Serie A maschile che abbia concordato con l'affiliato il prolungamento volontario del vincolo potrà altresì ottenere lo scioglimento anticipato:

- Per rinuncia all'iscrizione al Campionato di Serie A/1 e A/2 maschile da parte dell'affiliato vincolante (solo per gli atleti considerati partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A/1 e A/2 Maschile), al quale è dovuto un indennizzo;
- Per ritiro dell'affiliato vincolante dal campionato di Serie A/1 e A/2 maschile, effettuato entro il termine del girone di andata.

Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver contemperato l'interesse dell'atleta con quello

dell'associato nel quadro delle direttive FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo (art. 35, co. 1 RAT). Se la giusta causa è riconducibile a motivi di lavoro o di studio, questa non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l'interruzione del vincolo, abbiano partecipato ai campionati nazionali di Serie A (art.35, co. 3 RAT).

E' da riportare che è ormai opinione costante della Commissione d'Appello Federale, in veste di organo d'appello per i contenziosi sorti per i tesseramenti, decisi in primo grado dalle Commissioni tesseramento atleti, riconoscere validità allo scioglimento del vincolo a seguito di scrittura privata, che abbia data certa di inizio e di durata dello svincolo, stipulata tra l'atleta, o i genitori di questo nel caso sia ancora minorenni, e la società vincolante, seppure questa modalità di scioglimento non è stata prevista dal Regolamento.

3.2) Le problematiche di arbitrabilità delle controversie del professionista di fatto.

Solo i professionisti ufficializzati e le loro controparti, le società professionistiche, possono devolvere in arbitrato i relativi contenziosi d'ordine lavoristico.

Ad una tale conclusione si perviene dal coordinamento di numerose disposizioni di legge, sia generiche che specificamente previste in materia sportiva, ed in particolare:

- l'art. 1966 del Codice Civile, che disciplina la capacità a transigere limitandola espressamente ai diritti disponibili;
- l'art. 409 c.p.c., che regola le controversie individuali di lavoro, sia subordinato (n. 1) che parasubordinato (n. 3);
- l'art. 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533 che regola l'arbitrato in tema di lavoro;
- gli artt. 806-808 c.p.c., che ammettono all'arbitrato rituale le controversie di cui all'art. 409 ove ciò sia previsto in sede di contrattazione collettiva;
- l'art. 4 co. 1 della L. n. 91/1981 che prevede la contrattazione collettiva solo nell'ambito del professionismo ufficializzato;
- l'art. 412 *ter* c.p.c., come modificato dai due decreti legislativi n. 88/1998 e 387/1998, che disciplina compiutamente l'arbitrato irrituale in materia di lavoro.

Ai professionisti di fatto che intendono azionare i loro diritti d'ordine lavoristico è invece fatto divieto di ricorrere sia all'arbitrato rituale che a quello libero.

Quest'ultimo può infatti essere utilizzato validamente per il contenzioso in tema di lavoro solo in presenza di contrattazione collettiva, secondo il disposto del citato art. 412 *ter* c.p.c., ovvero "nei casi previsti dalla legge", come dispone il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 533/1973, che a differenza dei commi 2 e 3, non è stato abrogato dal decreto legislativo n. 88/1998, ma i professionisti di fatto non possono beneficiare né della prima previsione, riservata esclusivamente a quelli ufficializzati, né della seconda, non esistendo nessuna definizione legislativa in proposito.

Si deve pertanto escludere in radice la possibilità di compromettere in arbitri le controversie concernenti gli atleti formalmente dilettanti, nonché tutti gli altri soggetti, in particolare tecnici e dirigenti, ma anche medici e paramedici, le cui prestazioni rivestono in concreto natura lavoristica.

E' però il caso di accennare, in considerazione delle ricorrenti formulazioni che non consentono l'opzione alternativa per la tutela giudiziaria e l'impugnativa dei lodi, nonostante l'espressa prescrizione legislativa a pena di nullità, che se la presenza di tali vizi non comporterebbe comunque problemi di validità in considerazione del pacifico indirizzo della Suprema Corte di considerare automaticamente inserite le previsioni mancanti¹⁶³, resterebbe pur sempre aperto il problema della natura vessatoria o meno delle clausole compromissorie

¹⁶³ Cass. 1 agosto 2003, n.1171.

concernenti i professionisti di fatto. Ciò sia per quelle espressamente apposte nei relativi contratti individuali, sia per quelle statutarie o regolamentari, previste cioè dalle Federazioni di appartenenza, accettate *per relationem* per il tramite delle richieste di tesseramento e di affiliazione contenenti l'impegno di accettare le norme endoassociative di cui si è dichiarato di aver preso visione.

Dottrina e giurisprudenza largamente prevalenti ritengono al proposito del tutto irrilevante il richiamo all'art. 1341 c.c., che esigerebbe la separata approvazione per iscritto della clausola, sul presupposto che la prescrizione non sarebbe ontologicamente armonizzabile con tipologie contrattuali, quali quelle di specie, caratterizzate non da contrapposizione ma da confluenza di interessi, con esclusione quindi di ogni possibile prevaricazione da parte del predisponente.

La realtà però è che, così argomentando, si finisce con il confondere e sovrapporre il rapporto di tesseramento, e le relative controversie, con quello di vincolo, che nel caso del professionista di fatto è invece di lavoro e quindi di scambio¹⁶⁴.

Prova ne è che il giudice naturale di quest'ultimo non può che essere individuato in quello del lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 280/2003, che tiene ferma "la giurisdizione del giudice ordinario (specializzato) sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti". La materia, dunque, deve ritenersi tutt'altro che pacifica, come del resto la dottrina più attenta non ha mancato di riscontrare sin dai primi anni Novanta, quando gli espressi dubbi circa la natura

¹⁶⁴ De Silvestri e AA.VV, *Diritto dello sport*, Le Monmeir Università, Firenze, 2004, pp. 124 ss.

vessatoria delle clausole compromissorie sportive hanno consentito la formazione ed il consolidamento da parte della S.C. dell'opposto indirizzo interpretativo¹⁶⁵.

Per lungo tempo e tuttora abitualmente ignorati, i problemi di compromettibilità delle procedure arbitrali per le controversie dei dilettanti, emersi progressivamente a decorrere dalla fine degli anni Novanta, sono ora sufficientemente noti.

Nel lodo del 31 marzo 1999 tra la Firenze Volley s.p.a. e la pallavolista Schultz Cristine, veramente esemplare per chiarezza, linearità ed esaustività di motivazione, il Collegio, rilevato che il contratto portato alla sua cognizione regolava un rapporto qualificabile senz'altro in termini di lavoro e che le relative controversie rientravano in ogni caso tra quelle elencate nell'art. 409 c.p.c., ha accertato perciò che la clausola compromissoria in esso apposta era inficiata da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, in quanto comprometteva in arbitri materia devoluta al Pretore in funzione di Giudice del lavoro in forza di norma inderogabile, e ha conseguentemente deciso di non proseguire oltre nella procedura in quanto ogni atto sarebbe stato travolto da nullità.

A tale lodo fa seguito la sentenza del Tribunale del Lavoro di Rovigo¹⁶⁶ in cui il giudice, a fronte dell'eccezione di carenza di giurisdizione, poichè il contratto concluso tra le parti prevedeva una clausola compromissoria che devolveva ogni relativa controversia ad un Collegio costituito secondo le modalità previste dalla F.I.P.A.V., ha richiamato gli artt. 412 *ter*, 409 e 808 c.p.c. e 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533 e si è così pronunciato nel merito, avendo accertato nella fattispecie la

¹⁶⁵ In senso critico, Caringella F., *Considerazioni in tema di giudizio cautelare sportivo*, in RDS, 1993, pp. 487 ss.

¹⁶⁶ Sent. n. 441/00, 16 giugno 2000, est Bigetti, Pandolfi Daniele c/U.S. Occhibello, inedita.

ricorrenza di un rapporto di parasubordinazione e come tale non compromettibile in arbitri.

La questione si è riproposta un paio di anni dopo quando, il 13 aprile 2002, è stato emanato un ulteriore lodo declinatorio della giurisdizione nella controversia tra l'allenatore Daniele Bagnoli e la Daytona Valley Spa di Modena a cui ha fatto seguito, in data 20 febbraio 2003, la sentenza tra le stesse parti del Tribunale di Modena in funzione di Giudice del lavoro¹⁶⁷, che ha ovviamente affermato la propria giurisdizione e concluso nel merito.

Anche se la stragrande maggioranza delle controversie dei professionisti di fatto ha continuato ad essere risolta con il modulo arbitrale, a decorrere da quel periodo il problema si è comunque posto in tutta la sua gravità ed i difensori delle parti hanno iniziato con sempre maggior frequenza a sollevare la questione della compromettibilità.

E' singolare dover constatare però come nel prosieguo si sia assistito ad un curioso arroccamento della giurisprudenza arbitrale, spiegabile solo con l'intento di favorire comunque la composizione delle liti e di supportare, al tempo stesso, le traballanti previsioni regolamentari delle rispettive Federazioni. Si sono al proposito prospettate diverse linee argomentative, tutte forzate e chiaramente inaccettabili.

Un primo ordine di motivazioni si fonda sulla considerazione che vorrebbe l'art. 412 *ter* c.p.c. a presidio esclusivo degli interessi del lavoratore, al quale solo

¹⁶⁷ Sent. n. 90/03, est. Stanzani, inedita.

spetterebbe pertanto la facoltà di far valere la nullità della clausola compromissoria e del conseguente procedimento arbitrale, mentre nessuna eccezione potrebbe essere sollevata nel caso di *vocatio in ius* della società¹⁶⁸. Appare però di tutta evidenza l'arbitrarietà di una siffatta conclusione, posto che la rilevabilità d'ufficio della nullità sia della clausola che del relativo lodo è assolutamente pacifica in giurisprudenza¹⁶⁹.

Un altro tentativo di fondare la compromettibilità in arbitri delle controversie di lavoro sportivo dilettantistico è stato quello svolto nella comparsa conclusionale del procedimento De Benedictis – C.U.S. l'Aquila Rugby, sopra citato, che tende a superare il disposto dell'art. 412 *ter* c.p.c. parificando i Principi Informatori degli Statuti Federali, cui le Federazioni dovevano necessariamente uniformarsi¹⁷⁰, alla fonte legislativa prescritta, in quanto promananti dall'ente pubblico- CONI. E' però altrettanto evidente che la natura regolamentare, e quindi di fonte secondaria degli stessi non autorizzava per nulla una siffatta conclusione, che non risulta peraltro mai accolta in alcun lodo.

Più interessante ed articolato appare invece il tessuto argomentativo inaugurato con il lodo Malaja¹⁷¹ e recepito, successivamente, in altri lodi¹⁷².

Il presupposto da cui si muove è che, come già si è detto, per effetto del tesseramento e dell'affiliazione, le persone e le società acquisiscono uno *status* dal quale derivano specifici diritti e obblighi di natura endoassociativa, alcuni dei quali

¹⁶⁸ Lodo 1 luglio 2003, Terenzio De Benedictis c/C.U.S. l'Aquila Rugby.

¹⁶⁹ tra i più risalenti, Cass. Civ, sez. I, 14 febbraio 1977, n. 649.

¹⁷⁰ Ora non più essendo stati sostituiti dai Principi Fondamentali approvati il 23 marzo 2004.

¹⁷¹ 12 febbraio 2002, Lilia Malaja c/ Rovereto Basket, inedito.

¹⁷² 19 maggio 2005, Paul Roux c/Rugby Viadana s.r.l.

non insorgono direttamente nei confronti della Federazione, ma si collocano nell'ambito del rapporto che si istituisce con la società di appartenenza. Questi ultimi, si legge ancora nel lodo Malaja, "possono ben avere contenuto patrimoniale", ma si tratterebbe, in ogni caso, di accordi "accessori ed esterni" al rapporto di tesseramento e perciò "eventuali", posto che molti atleti giocano senza percepire alcun compenso; ciò ovviamente purché non si tratti di professionisti ufficializzati, per i quali l'accordo di carattere economico con la società non solo non può ritenersi accessorio ed eventuale, ma spesso si pone anzi come requisito indispensabile per poter ottenere il tesseramento. Si è sostenuto inoltre, da ultimo, che gli accordi dei professionisti di fatto, "che hanno valenza anche nell'ordinamento generale", potrebbero trovare tutela per il tramite dei procedimenti arbitrali, in quanto la cognizione dei relativi collegi non avrebbe ad oggetto diretto l'accordo concluso, cioè il contratto di lavoro per l'ordinamento generale, ma solo lo stesso "quale fatto fonte delle situazioni giuridiche di carattere economico".

A dir poco semplicistico ed in ogni caso sicuramente elusivo di ogni problematica appare infine l'ordine motivazionale scelto da un recentissimo lodo in ambito F.I.P. per respingere l'avanzata eccezione di difetto di giurisdizione "per essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato"¹⁷³; si è argomentato che la questione della validità o meno della clausola compromissoria apposta nel contratto oggetto del giudizio sarebbe addirittura "totalmente irrilevante, atteso che

¹⁷³ 21 novembre 2005, Gianluca Ghedini c./A.S. Amicizia e Sport Napoli, inedito.

la controversia avrebbe comunque dovuto essere devoluta al Collegio Arbitrale sulla base delle norme contenute nei Regolamenti F.I.P.”, cioè gli artt. 1 R.E., 115 e 161 e ss. R.O., che prevedono rispettivamente l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari da parte del giocatore e della società e quindi della relativa procedura arbitrale nelle stesse previste. Si è aggiunto anche che l'attore, proponendo il ricorso ex art. 164 R.O., avrebbe attivato “non già la clausola compromissoria contenuta nel contratto *inter partes*, ma quella prevista dall'art. 40 dello Statuto e degli articoli 161 ss del Regolamento Organico F.I.P.” e si è concluso con l'affermazione che, secondo l'art. 4 *bis* del R.E., deve in ogni caso escludersi che l'attività svolta in ambito dilettantistico “possa essere ricondotta nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo o subordinato”.

Non può conclusivamente non prendersi atto che in realtà, al di là di ogni artificio dialettico inidoneo a cancellare l'eventuale sostanziale natura lavoristica della prestazione sportiva, il chiaro e inderogabile disposto dell'art. 412 *ter* del codice di rito non consente affatto di devolvere in arbitri alcuna delle controversie di cui ai nn. 1 e 3 del successivo art. 409 e che pertanto i lodi, comunque emessi, potranno sempre essere disattesi dai soccombenti che ritenessero di ricorrere al giudice naturale del lavoro precostituito per legge¹⁷⁴.

Esattamente in tal senso si è determinato infatti il Tribunale di Bari¹⁷⁵ nel caso di una società, condannata al pagamento di una somma di danaro, che si è opposta al relativo decreto ingiuntivo ottenendone come richiesto la revoca, in quanto

¹⁷⁴ Art. 24 C.

¹⁷⁵ Sez. lavoro, sent. n. 6270/03 del 10 marzo 2003, Bari Volley s.r.l. c/Falsarella Regione.

“l’atleta aveva posto a fondamento della domanda monitoria esclusivamente un lodo” che doveva “essere considerato nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 808 comma 2 c.c.”, a nulla rilevando “la circostanza che l’opponente avesse inizialmente accettato il giudizio arbitrale”.

3.3) La proposta di legge Moroni.

Piuttosto che “collocati in una specie di limbo giuridico o di spazio vuoto dal diritto¹⁷⁶” i professionisti di fatto dibattono, ben più gravemente, sull’espressa illegalità delle disposizioni federali che, pur a fronte degli imperativi e inderogabili precetti costituzionali in tema di lavoro, ne hanno regolato i rapporti ed il contenzioso per il tramite della fuorviante categoria di dilettanti, nonché sulle incongruenze di una legislazione fiscale ingiustamente favorente da un lato ma elusiva, per altro verso, degli istituti previdenziali-assicurativi e, da ultimo, sulle più generali carenze sia a livello di norme codicistiche, inadatte e di incerta applicazione, sia di legislazione speciale, decisamente velleitaria nella pretesa di disciplinare, discriminandola sulla scorta di qualificazioni eteronome, l’analogha classe di prestazioni dei professionisti ufficializzati.

Le stesse connotazioni negative valgono, a ruoli invertiti, per le società dilettantistiche che si avvalgono delle loro prestazioni le quali, al di là della circostanza che esse dispongano o meno di strutture e risorse quali quelle delle loro consorelle professionistiche, si trovano ciononostante esposte a tutte le conseguenze, anche d’ordine penale, derivanti dall’accertamento di rapporti di lavoro. Né possono essere sottaciute le difficoltà operative alle quali le stesse vanno incontro in ragione della qualifica formale e gli aggiustamenti ai quali

¹⁷⁶ Bellavista A., *Il lavoro sportivo professionistico e l’attività dilettantistica*, cit., p. 525.

spesso deve ricorrere il legislatore per far fronte alle loro esigenze; paradigmatico è il caso degli sportivi stranieri.

La legge Turco-Napolitano¹⁷⁷ prevedeva infatti che il permesso di soggiorno potesse essere rilasciato, per ragioni di coerenza sistematica, solo agli sportivi professionisti. Tali sarebbero dovuti essere esclusivamente quelli ufficializzati, anche se nella prassi era invalso l'uso di etichettare come tali anche gli atleti di federazioni dilettantistiche.

L'attuale art. 27 n. 5 *bis* della legge Bossi-Fini¹⁷⁸, emendato su esplicita richiesta del CONI, prevede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l'endiadi "attività sportiva professionistica o comunque retribuita", dizione quest'ultima che finisce con il costituire un indiretto riconoscimento legislativo del professionismo di fatto.

Il legislatore, autorizzando con la legge finanziaria 2005 una sovvenzione "a sostegno delle realtà calcistiche femminili F.I.G.C. Divisione Calcio Femminile di Serie A, A2 e B", è andato ancora oltre nel riconoscimento del fenomeno, stabilendo che "i contributi a sostegno dell'attività *professionistica* delle suddette squadre non sono commutabili con altro genere di finanziamenti" (art. 1, commi 530 e 534, legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Nel variegato panorama nazionale continuano ad esistere, certamente ed in larga maggioranza, società ed associazioni sportive dilettantistiche strutturate su base associativa anche nei rapporti con gli atleti ed incentrate, pertanto, sul volontariato delle prestazioni.

¹⁷⁷ D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

¹⁷⁸ Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Delle esigenze di queste si è fatto carico il legislatore fiscale con una serie di interventi agevolativi che, se si giustificano per società e associazioni che operano meritoriamente nel sociale, o comunque in ambito strettamente amatoriale, non si adattano di certo ai ben diversi casi in cui, sotto l'ombrello protettivo dell'omnicomprensiva e formale qualificazione dilettantistica, altre società muovono invece, con criteri imprenditoriali, ingentissime somme di denaro per lo svolgimento di attività sportive a livello apicale e soprattutto corrispondono ad atleti, tecnici e figure assimilate pagamenti talmente elevati che riesce davvero difficile, come pretende il TUIR, considerarli "redditi diversi" da quelli derivanti da attività di lavoro autonomo o subordinato ed esenti quindi da ogni obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro o da contributi previdenziali.

Forse tali norme fiscali sono fortemente incostituzionali, se si considera che l'articolo 38 prevede l'incondizionato diritto per i lavoratori "a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"¹⁷⁹.

Va ricordato però che, quando è stata emanata la legge n. 91 del 1981, il legislatore è stato peraltro fortemente influenzato, sulla scorta dei criteri all'epoca vigenti, dal timore di non pregiudicare la partecipazione alle olimpiadi di svariate discipline qualificandole come professionistiche.

Oggi una siffatta preoccupazione non esiste più e le stesse Federazioni Sportive Internazionali, quando non hanno abolito la qualifica di dilettante, ne adottano una

¹⁷⁹ Martinelli G., *il rapporto di lavoro dilettantistico sotto il profilo fiscale, previdenziale e assicurativo*, in *Gli sportivi dilettanti: volontari o lavoratori senza tutela?*, Atti del Convegno CONI, Montecchio Maggiore, 18 ottobre 2003, p. 7.

che appare peraltro del tutto in linea con i principi lavoristici, nel senso che considerano tale chi è vincolato con la società di appartenenza solo ed esclusivamente da un rapporto di natura associativa. E' il caso, per citare il più eclatante, del vigente Regolamento F.I.F.A. in materia di *status* e trasferimento dei calciatori, che all'articolo 2 considera professionista “ colui che ha un contratto scritto con una società e che in cambio della propria prestazione riceve un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività calcistica. Tutti gli altri calciatori sono considerati dilettanti”.

A livello comunitario il professionista di fatto, dunque anche italiano, non presenta specifici problemi di trattamento, nel senso che la sua tutela prescinde completamente da parametri eteronomi e formali, quale quello di dilettante eventualmente attribuitogli dalla Federazione di appartenenza. A livello nazionale lo stesso professionista di fatto deve invece misurarsi, oltre che con la legislazione fiscale, con le incerte ed obsolete norme codicistiche che lo rimpallano continuamente tra due schemi legali.

A fronte della continua emersione di fattispecie promiscue (paradigmatica quella del maestro di tennis) è palese anche disagio della giurisprudenza, costretta in ogni caso a qualificare con gli schemi del passato figure nuove, ovvero ad accordare o negare in blocco, in base a circostanze marginali nell'economia dei rapporti instaurati, il compatto sistema delle relative garanzie¹⁸⁰.

¹⁸⁰ De Luca Tamajo R., *Collaborazioni coordinate, continuative e a progetto. Il quadro normativo*, Consiglio Superiore della Magistratura, incontro di studio “La riforma del lavoro, nuove tipologie contrattuali”, Roma, 2005, pp. 3 e ss.

Se il mondo del lavoro ha potuto in certa parte attenuare le tensioni che in tema di qualificazione dei rapporti si erano addensate ai confini della subordinazione mediante la creazione del *tertium genus* del lavoro a progetto, di una tale possibilità non si è potuto avvalere il lavoro dilettantistico, per il quale sopravvive dunque l'area delle collaborazioni continuative e coordinate con tutti i relativi problemi di contiguità con quella della subordinazione.

Tra i rapporti sottratti dal comma 3 dell'art. 61 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 alla applicazione del lavoro a progetto figurano infatti “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche”, che continuano perciò ad avere cittadinanza giuridica all'interno dei fluidi ed esigui dati normativi disegnati dall'art. 409 n.3 c.p.c., con la conseguenza che i professionisti di fatto restano così esclusi dagli apporti di flessibilità, di trasparenza e di certezza del mercato del lavoro che sono alla base del decreto Biagi .

Il primo passo per rivedere l'intera materia dovrà essere compiuto ovviamente dal legislatore; toccherà poi al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali interessate al fenomeno adeguare le loro prescrizioni in modo da invertire quel *trend* di contemperamento tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, che, ormai da oltre un decennio, subordina i rapporti alle leggi di quest'ultimo¹⁸¹.

Giace innanzi alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 5605, presentata il 9 febbraio dello scorso anno dall'On.le Moroni e da altri parlamentari, composta di

¹⁸¹ De Silvestri A. e AA.VV, *Diritto dello sport*, cit., pp. 10-11.

otto articoli, che sotto la rubrica “disposizioni in materia di tutela previdenziale degli sportivi”, disciplina in realtà la prestazione sportiva a titolo oneroso nella sua interezza.

Dalla lettura della relazione introduttiva si evince chiaramente che le proposta, riconducibile essenzialmente alla “previdenza sociale” di cui all’art. 117 secondo comma, lettera o) della Costituzione e alle ormai note e discriminanti “differenze di genere” tra professionisti ufficializzati e di fatto nell’ambito di discipline sportive dal medesimo contenuto, oltre che tra uomo e donna, finisce però, per il tramite della categoria degli “sportivi”, con il creare una nuova tipologia di lavoratori destinata ad affiancarsi a quelli soggetti all’applicazione della legge n. 91/1981 ed obbligati, come questi, ad iscriversi obbligatoriamente al Fondo pensioni gestito dall’ENPALS (art. 1).

Il nuovo assetto, direttamente riferibile ai professionisti di fatto, si incentra sull’instaurazione, “con la stipula di un contratto”, di un “rapporto di prestazione sportiva, tecnica e didattica a titolo oneroso”, considerato senz’altro di natura lavoristica, “sia essa effettuata in forma autonoma che subordinata”, purchè esercitata da soggetti abilitati dalle relative FSN, “anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto” (artt. 1, 2 e 3).

Sono inoltre previste la possibilità della contrattazione collettiva con conseguente predisposizione di un contratto-tipo, nonché l’apposizione di una clausola compromissoria per la devoluzione del contenzioso ad un collegio arbitrale (art. 4) e sono disciplinati in dettaglio le categorie dei soggetti assicurati (art. 5), le

modalità di versamento dei contributi e alle relative aliquote (art. 5), il regime pensionistico e l'estensione delle disposizioni di tutela e sostegno della maternità (art. 6), il riscatto dei periodi di attività sportiva prestata anteriormente (art. 7) e quindi, da ultimo, la modifica, con l'integrazione dei rappresentanti degli sportivi e delle società sportive, del Consiglio di indirizzo e vigilanza di cui al d.p.r. 24 novembre 2003 n. 357 (art. 8).

Se è vero che le emergenze sociali precedono sempre la relativa disciplina formale, dopo quanto sinora affermato, si deve prendere atto con soddisfazione che il legislatore ha finalmente maturato il convincimento che ormai è giunto il tempo, come si legge nella stessa relazione introduttiva, di "dare il giusto riconoscimento alla prestazione sportiva in quanto tale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza o della disciplina sportiva praticata".

Si deve dire però che se la proposta costituisce senz'altro un'ottima base di discussione e quindi un buon punto di partenza, non potrà altresì costituire un soddisfacente punto d'arrivo: restano innanzi tutto da chiarire i rapporti con la legge n. 91/1981.

La creazione di due classi di lavoratori, ancorata pur sempre all'eteronoma autodeterminazione di ciascuna Federazione, e la conseguente differenziazione di tutela che ne consegue non solo non risolve, ma per certi versi accentua, in presenza di due leggi che regolerebbero la stessa materia, il problema della disparità di trattamento di prestazioni sportive dal contenuto analogo: paradigmatico il caso dei cestisti e dei pallavolisti di serie A/1.

Occorre poi riflettere sulla filosofia di fondo che deve ispirare l'intervento legislativo: se è necessario, da un lato, far fronte alla "fuga dal diritto del lavoro", ottemperando al dettato costituzionale e offrendo la relativa tutela a prestazioni sportive di indubbia natura lavoristica, non può per altro verso cadersi nell'eccesso opposto di una irrealistica ipertutela che, oltre a danneggiare gravemente le società di appartenenza, non gioverebbe nemmeno, in larga parte, agli stessi destinatari.

L'omnicomprensiva prescrizione secondo cui sarebbero sottoposte alla legge, quindi "lavorizzate", tra l'altro indiscriminatamente, tutte le prestazioni sportive tecniche e didattiche a prescindere dalla loro natura autonoma o subordinata, anche quelle dei medici e paramedici, assoggettando tali soggetti, perciò, al versamento di contribuzione previdenziale, appare dunque in larga parte inutile e comunque eccessiva.

Sarebbe forse più opportuno rivisitare, come da più parti auspicato, l'ormai obsoleta legge n. 91/1981, disciplinando in modo unitario e graduato, anche sotto il profilo fiscale, tutte le prestazioni sportive e individuando, con una delicatissima operazione di pesi e di misure che lasci comunque largo spazio ai rimborsi, anche forfaitari di spesa, quelle che necessitano realmente di tutela lavoristica e previdenziale.

BIBLIOGRAFIA

- BELLAVISTA A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale" , 1997;
- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in "Rivista di diritto sportivo", 1982;
- CARINGELLA F., *Considerazioni in tema di giudizio cautelare sportivo*, in "Rivista di diritto sportivo" 1993;
- CROCETTI BERNARDI E., *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in AA. VV, "Vincolo sportivo e diritti fondamentali", Pordenone, 2002;
- CROCETTI BERNARDI E., *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in "Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione commerciale", Aggiornamento 2, UTET, Torino 2003;
- D'ANTONA M., *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro*, in Argomenti di diritto del lavoro, n. 1, 1995;
- DE LUCA TAMAJO R., *Collaborazioni coordinate, continuative e lavoro a progetto. Il quadro normativo*, Consiglio Superiore della Magistratura, incontro di studio su "La riforma del lavoro: nuove tipologie contrattuali", Roma, 7-8 luglio 2005;
- DE SILVESTRI A. e AA.VV, *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2004;

- DE SILVESTRI A., *Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Gioco Calcio*, in “Rivista di diritto sportivo”, 2000;
- DE SILVESTRI A., *Il diritto sportivo oggi*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1988;
- DE SILVESTRI A., *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincoli e di accordi economici*, in AA.VV “Vincolo sportivo e diritti fondamentali”, Pordenone, 2002;
- DE SILVESTRI A., *La tutela associativa e lavoristica del dilettante*, in Gli sportivi dilettanti: volontari o lavoratori senza tutela?, Atti del Convegno CONI, Montecchio Maggiore, 18 ottobre 2003;
- DE SILVESTRI A., *Lo sport nella Costituzione italiana ed europea*, in *Europa, sport e diritto*, 19° Congresso annuale dell’Unione degli avvocati europei, 7-8-9 luglio 2005.
- FERRARO M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in RDS, 1987,
- GUADAGNINO A., *Il trattamento previdenziale dei calciatori “non professionisti”*, in *Informazione Previdenziale*, 2003;
- ICHINO P., *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (artt. 2094-2095)*, in “Il codice civile commentario diretto da P. Schlesinger”, Milano, 1992;
- LOMBARDI P., *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in AA.VV “Vincolo sportivo e diritti fondamentali”, Pordenone, 2002;
- MARTINELLI G., *il rapporto di lavoro dilettantistico sotto il profilo fiscale, previdenziale e assicurativo*, in Gli sportivi dilettanti: volontari o lavoratori senza tutela?, Atti del Convegno CONI, Montecchio Maggiore, 18 ottobre 2003;

- MARTINELLI G., *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in Giustizia Sportiva.it , n. 2 2005;
- MORO P., *Questioni di diritto sportivo. Casi controversi nell'attività dei dilettanti*, Euro 92 Editrice, Pordenone, 1999;
- MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in “Rivista di diritto ed economia dello sport”, 2, 2005;
- MUSUMARRA LINA e AA. VV, *Diritto dello sport*, Le Monnier Università , Firenze,2004;
- PAGLIATA G., *La libertà contrattuale dell'atleta*, in RDS, 1990.
- PASQUALIN C., *intervento al I convegno di diritto sportivo: “Giustizia sportiva e giustizia ordinaria”*; in RDS, 1980;
- PESSI R., *Decisioni dei giudici sportivi e diritto del lavoro*, in Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi, a cura di C. Franchini, Giappichelli, Torino, 2004;
- REALMONTE E., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1997
- RUOTOLO M., *Giustizia sportiva e Costituzione*, in “Rivista di diritto sportivo”, 1998;
- SANINO M., *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002;
- SCOGNAMIGLIO R., *La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato*, in “Rivista Italiana di diritto del lavoro”, I, 2001;
- SPADAFORA M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004;

- TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in Rivista giuslavoristi.it., 2005;
- TORTORA M., IZZO C.G., GHIA L., *Diritto sportivo*, Torino, 1998.
- VALORI G., *Il diritto nello sport – Principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli, Torino, 2005;
- VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in “Giustizia civile”, 1993;